



Repertorio n. 22071

Raccolta n. 11704

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il dodici dicembre duemilaventicinque in Cremona e presso la Sala Consiliare del Comune di Cremona alla Piazza del Comune n. 8.

Innanzi a me LAURA GENIO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, residente in Casalbuttano ed Uniti (CR) con studio alla Via Stefano Jacini n. 11, ed alla presenza dei testimoni:

- Eugenio BIGNARDI, nato ad Olmeneta (CR) il 20 ottobre 1953, residente in Cremona alla Piazza Gerolamo Vida n. 12;
- Giuseppe DASTI, nato a Crema il 6 gennaio 1962, residente in Cremona alla Via Palestro n. 9;

SI COSTITUISCONO

1) il **"COMUNE DI CREMONA"**, con sede in Cremona alla Piazza del Comune n. 8, codice fiscale 00297960197, in persona del Sindaco **VIRGILIO** (cognome) **LEONARDO** (nome), nato a Cremona il 26 aprile 1973, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, a tanto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dalla legge e giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 27/11/2025, prot. gen. n. 0105011 del 04/12/2025;

2) la **"AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" IN FORMA ABBREVIATA CON LA SIGLA A.C.S."**, con sede in Cremona alla Via Brescia n. 207, costituita in Italia il giorno 01/01/2004, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona Mantova Pavia n. 93042130190, iscrizione al R.E.A. n. CR-160734, partita IVA n. 01310740194, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **ROCCA MARIALUISA**, nata a Lodi (MI) il giorno 1 aprile 1964, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, autorizzata in virtù dei poteri che Le derivano dallo statuto dell'Ente e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 in data 31/10/2025;

3) l'**"UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE"**, con sede in Milano al Largo Fra' Agostino Gemelli n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02133120150, iscrizione al R.E.A. n. MI-841916, partita IVA n. 02133120150, in persona del procuratore speciale **MANFREDINI ANGELO**, nato a Piacenza il 21 gennaio 1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza alla Via Emilia Parmense n. 74, tale nominato dal Rettore e Legale Rappresentante **BECCALLI ELENA**, nata a Monza il 25 luglio 1973, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, a tanto autorizzata in virtù dei poteri che Le derivano dallo Statuto Sociale e giusta delibera del Comitato Direttivo del Consiglio di Amministrazione in data 19/11/2025, con procura speciale ricevuta dal notaio Alessandra Brambilla di Milano in data 04/12/2025 (Rep. n. 42258) che in copia certificata conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

4) il **"POLITECNICO DI MILANO"**, con sede in Milano alla Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 80057930150, iscrizione al R.E.A. n. MI-1809224, Partita IVA n. 04376620151, in persona del procuratore speciale **CASELLA FRANCESCO**, nato a Cremona il giorno 11 dicembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, tale nominato dal Rettore e Legale Rappresentante **SCIUTO DONATELLA**, nata a Varese il 05 gennaio 1962, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, a tanto autorizzata in virtù dei poteri che Le derivano dallo Statuto Sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2025, con procura speciale ricevuta dal notaio Valerio Tacchini di Milano in data 02/12/2025 (Rep. n. 180797) che in copia certificata conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

5) la **PARROCCHIA "S. Agata"**, con sede in Cremona al Corso Garibaldi n. 121, codice fiscale 93006790195, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del Decreto n. 274 del Ministro dell'Interno in data 02/10/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/1986, Serie Generale n. 239, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cremona al n. 251, p. 2, vol. 2, pag. 64, già con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cremona al n. 138, p. 2, vol. II, pag. 94, in persona del Parroco e legale rappresentante **MAGLIA IRVANO**, nato a Cappella de' Picenardi (CR) il 03 agosto 1954, domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla

Reg.to a Cremona con
UNICO TELEMATICO
il 07/01/2026
al n. 22
SERIE 1T
TOTALE: € 200,00

Curia Vescovile di Cremona in data 03/12/2025 e giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 31/10/2025 prot. n. 1509/2025;

6) la **PARROCCHIA "Santi Clemente e Imerio"**, con sede in Cremona alla Via Aporti n. 18, codice fiscale 93006910199, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del Decreto n. 274 del Ministro dell'Interno in data 02/10/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/1986, Serie Generale n. 239, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cremona al n. 40, p. 2, vol. 1, pag. 40, già con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cremona al n. 140, p. 2, vol. II, pag. 76, in persona del Parroco e legale rappresentante **MACCAGNI GIANPAOLO**, nato a Castelleone (CR) il 27 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla Curia Vescovile di Cremona in data 03/12/2025 e giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 31/10/2025 prot. n. 1511/2025;

7) la **PARROCCHIA "Cristo Re"**, con sede in Cremona alla Piazza Cazzani n. 1, codice fiscale 93006280197, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del Decreto n. 274 del Ministro dell'Interno in data 02/10/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/1986, Serie Generale n. 239, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cremona al n. 286, p. 2, vol. 2, pag. 101, già con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cremona al n. 185, p. 2, vol. III, pag. 20, in persona del Parroco e legale rappresentante **BRAMBILLA GIULIO MARCO**, nato a Cassano d'Adda (MI) il 22 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla Curia Vescovile di Cremona in data 03/12/2025 e giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 31/10/2025 prot. n. 1507/2025;

8) la **PARROCCHIA "Santi Nazaro e Celso in S. Giuseppe"**, con sede in Cremona alla Piazza Aldo Moro n. 10, codice fiscale 80007470190, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del Decreto n. 274 del Ministro dell'Interno in data 02/10/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/1986, Serie Generale n. 239, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cremona al n. 51, p. 2, vol. 1, pag. 51, già con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cremona al n. 187, p. 2, vol. III, pag. 22, in persona del Parroco e legale rappresentante **ARIENTI PAOLO**, nato a Cremona il 04 maggio 1972, domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla Curia Vescovile di Cremona in data 03/12/2025 e giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 31/10/2025 prot. n. 1506/2025;

9) la **PARROCCHIA "S. Michele Vetere"**, con sede in Cremona alla Piazza San Michele n. 3, codice fiscale 93007310191, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del Decreto n. 274 del Ministro dell'Interno in data 02/10/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/1986, Serie Generale n. 239, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cremona al n. 93, p. 2, vol. 1, pag. 94, già con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cremona al n. 139, p. 2, vol. II, pag. 75, in persona del Parroco e legale rappresentante **MANFREDINI ALDO**, nato a Cremona il 21 ottobre 1952, domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla Curia Vescovile di Cremona in data 03/12/2025 e giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 31/10/2025 prot. n. 1510/2025;

10) la **PARROCCHIA "SS. Nazario e Celso in S. Abbondio"**, con sede in Cremona alla Piazza Sant'Abbondio n. 2, codice fiscale 93007370195, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del Decreto n. 274 del Ministro dell'Interno in data 02/10/1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14/10/1986, Serie Generale n. 239, iscritta al Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cremona al n. 229, p. 2, vol. 2, pag. 40, già con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cremona al n. 183, p. 2, vol. III, pag. 18, in persona del Parroco e legale rappresentante **FOGLIA ANDREA**, nato a Cremona il 26 novembre 1954, domiciliato per la carica presso la sede della Parrocchia, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dalla Curia Vescovile di Cremona in data 03/12/2025 e giusta Decreto dell'Ordinario Diocesano di Cremona in data 31/10/2025 prot. n. 1508/2025;

11) la società **"CONSORZIO SOL.CO CREMONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Cremona alla Via del Sale n. 40/E, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona Mantova Pavia n. 00903210193, iscrizione al R.E.A. n. CR-120325, partita IVA n. 00903210193, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali al n. 1 sezione C ed iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) al Rep. n. 4440, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **LONGHI DAVIDE**, nato a Cremona il 24 febbraio 1985, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto della società e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/11/2025;

12) la Associazione **"CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO LOMBARDIA SUD E.T.S."**, con sede in Cremona alla Via San Bernardo n. 2, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona Mantova Pavia n. 93033050191, iscrizione al R.E.A. n. CR-196489, partita IVA n. 01371620194, iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) al Rep. n. 29523, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo **LUNGI MARIA LUISA**, nata a Sant'Angelo Lodigiano (MI) il 22 dicembre 1954, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, autorizzata in virtù dei poteri che Le derivano dallo statuto della associazione, giusta delibera del Consiglio Direttivo del 04/11/2025 e giusta delibera dell'Assemblea dei soci in data 12/11/2025;

13) la società **"SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Cremona alla Via Sant'Antonio del Fuoco n. 11, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona Mantova Pavia n. 00911390193, iscrizione al R.E.A. n. CR-121018, partita IVA n. 00911390193, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore Rep. n. 4458, iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Lombardia in data 22/02/2008 al n. A138970 sezione A, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **CODAZZI PIERLUIGI**, nato a Cremona il 9 marzo 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo Statuto sociale e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 07/11/2025;

14) la **"FONDAZIONE LA PACE - ONLUS"**, con sede in Cremona alla Via Massarotti n. 49, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona Mantova Pavia n. 93052420192, REA n. CR-178949, Partita IVA n. 01590790190, iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia n. 2487 del 26/08/2011, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **ROTA ROBERTO**, nato a Cremona il 13 febbraio 1959, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 61/2025 in data 28/10/2025;

15) l'Associazione **"ANFFAS CREMONA PAOLO MORBI - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo - APS"** in breve denominata **"ANFFAS CREMONA APS"**, con sede in Cremona alla Via Gioconda n. 5, codice fiscale 93039680199, iscritta al Registro Regionale ODV al n. 41 ed iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) al Rep. n. 52850, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo **RAMPI GIORGIO**, nato a Cremona il 14 febbraio 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo statuto della associazione e giusta delibera del Consiglio Direttivo in data 27/10/2025;

16) l'Associazione **"ARCI CREMONA APS"**, con sede in Cremona alla Via Speciano n. 4, codice fiscale 93024500196, P. IVA 01530060191, iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) al Rep. n. 99085, in persona della procuratrice speciale **REGIS MARTINA**, nata a Manerbio (BS) il 28 marzo 1992, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, tale nominata dal Presidente del Consiglio Territoriale e legale rappresentante DIOTTI AURORA, nata a Cremona il 17 dicembre 1982, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, a tanto autorizzata in virtù dei poteri che Le derivano dallo Statuto della associazione e giusta delibera del Consiglio Territoriale in data 30/10/2025, con procura speciale ricevuta da me notaio in data 09/12/2025 (Rep. n. 22044) che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**;

17) la società **"ACLI SERVICE CREMONA S.R.L."**, con sede in Cremona alla Via Cardinal Guglielmo Massaia n. 22, costituita in Italia il 09/12/1999, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento e zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona Mantova Pavia n.

01202400196, iscrizione al R.E.A. n. CR-151399, partita IVA n. 01202400196, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **OLIVA ENNIO ROBERTO**, nato a San Martino del Lago (CR) il 19 gennaio 1954, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo Statuto sociale e giusta delibera dell'Assemblea dei soci del 03/12/2025 e del Consiglio di Amministrazione in data 04/12/2025;

sono altresì presenti:

- **MONTEROSSO FRANCESCO**, nato a Cremona il 2 maggio 1974, residente ivi alla Via Sabotino n. 15, codice fiscale MNT FNC 74E02 D150M;
- **MONACO GIUSEPPE**, nato a Lecce il 21 gennaio 1972, residente in Cernusco sul Naviglio (MI) alla Via Ugo Foscolo n. 11, codice fiscale MNC GPP 72A21 E506K;
- **MANFREDINI ENRICO ITALO**, nato a Cremona il 6 maggio 1960, residente ivi alla Via Fabio Filzi n. 144, codice fiscale MNF NCT 60E06 D150Z;
- **CASELLA FRANCESCO**, nato a Cremona il giorno 11 dicembre 1969, residente ivi alla Via Francesco Novati n. 1/B, codice fiscale CSL FNC 69T11 D150Y;
- **D'AMBROSIO ANTONELLA**, nata a Napoli il 23 agosto 1961, residente in Cremona alla Via Ruggero Manna n. 28, codice fiscale DMB NNL 61M63 F839C;
- **DAL CONTE CARLO MARIO**, nato a Cremona il 26 febbraio 1949, residente ivi al Viale Po n. 89, codice fiscale DLC CLM 49B26 D150H;
- **CARIANI ANDREA**, nato a Cremona il 14 novembre 1992, residente ivi alla Via Danzio Cesura n. 25, codice fiscale CRN NDR 92S14 D150D;
- **GAMBA ANDREA**, nato a Cremona il 18 novembre 1968, residente ivi alla Via Esilde Soldi n. 16, codice fiscale GMB NDR 68S18 D150Y.

Della identità personale, poteri e qualifica dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

Il "**COMUNE DI CREMONA**", come sopra rappresentato, la "**AZIENDA SPECIALE COMUNALE "CREMONA SOLIDALE" IN FORMA ABBREVIATA CON LA SIGLA A.C.S.**", come sopra rappresentata, l'"**UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE**", come sopra rappresentata, il "**POLITECNICO DI MILANO**", come sopra rappresentato, la **PARROCCHIA "Sant'Agata"** con sede in Cremona, come sopra rappresentata, la **PARROCCHIA "Santi Clemente e Imerio"** con sede in Cremona, come sopra rappresentata, la **PARROCCHIA "Cristo Re"** con sede in Cremona, come sopra rappresentata, la **PARROCCHIA "Santi Nazaro e Celso in San Giuseppe"** con sede in Cremona, come sopra rappresentata, la **PARROCCHIA "San Michele Vetere"** con sede in Cremona, come sopra rappresentata, la **PARROCCHIA "SS. Nazario e Celso in S. Abbondio"** con sede in Cremona, come sopra rappresentata, la società "**CONSORZIO SOL.CO CREMONA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", come sopra rappresentata, la Associazione "**CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO LOMBARDIA SUD E.T.S.**", come sopra rappresentata, la società "**SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", come sopra rappresentata, la "**FONDAZIONE LA PACE - ONLUS**", come sopra rappresentata, l'Associazione "**ANFFAS CREMONA PAOLO MORBI - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo - APS**", come sopra rappresentata, l'Associazione "**ARCI CREMONA APS**", come sopra rappresentato, e la società "**ACLI SERVICE SRL**", come sopra rappresentata, costituiscono una Fondazione di Partecipazione denominata "**Fondazione CER citta' di Cremona ETS**".

Articolo 2 - SEDE

La sede della Fondazione è stabilita nel Comune di Cremona alla Piazza del Comune n. 8 presso il Comune di Cremona.

Articolo 3 - SCOPO E ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha fini di lucro e ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio identificato dalle cabine primarie n. AC008E00001 e AC008E00002 così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A tal fine la Fondazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori, siano essi soci o soggetti terzi.

L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione persegue l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare, intende favorire tra i suoi Soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti di sua proprietà e/o nella sua disponibilità. La Fondazione, nello specifico, esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'art.5 D.Lgs. n.117 del 2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. n. 281 del 2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021.

4. La Fondazione nella persona del legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, è il referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

5. I contributi economici derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso ("Regolamento") anche per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

6. La Fondazione ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n.117 del 2017 potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne rendiconta altresì il carattere secondario e strumentale.

7. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci;
- (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
- (iii) interventi di efficienza energetica;
- (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n.117 del 2017. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Articolo 4 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e ORGANO DI CONTROLLO-REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il primo Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, per la durata di tre esercizi, viene nominato nelle persone dei signori: MONTEROSSO FRANCESCO, Presidente, e MONACO GIUSEPPE, MANFREDINI ENRICO ITALO, CASELLA FRANCESCO, D'AMBROSIO ANTONELLA, DAL CONTE CARLO MARIO, CARIANI ANDREA, come sopra costituiti e generalizzati, Consiglieri, i quali, tutti, dichiarano di accettare la carica e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto previsto nello Statuto.

Quale Organo di Controllo monocratico per la durata di tre esercizi, viene nominato il costituito dott. GAMBA ANDREA, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona al n. 143 e al Registro dei Revisori Legali al n. 79440 con Decreto Ministeriale del 07/06/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 50 del 25/06/1999, il quale dichiara di accettare la carica e che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Articolo 6 - DOTAZIONE

Il patrimonio iniziale della Fondazione è fissato in **euro 32.300,00** (trentaduemilatrecento e zero centesimi).

La suddetta somma viene interamente versata in denaro in data odierna come di seguito indicato.

MONTEROSSO FRANCESCO nella sua qualità di Presidente, come sopra nominato, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla Fondazione e a versare il citato importo su detto conto.

Tutti i soggetti costituenti la Fondazione, come sopra rappresentati, dichiarano che il patrimonio di dotazione in denaro venga interamente versato mediante gli **assegni circolari** che in copia si allegano al presente atto, in unico fascicolo, sotto la lettera **"D"**.

Articolo 7 - STATUTO

La vita della Fondazione sarà regolata dalle norme dello **Statuto**, nel testo che, approvato all'unanimità dagli Enti costituenti, come sopra rappresentati, si allega al presente atto sotto la lettera **"E"**, a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 8 - ESERCIZI FINANZIARI

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2026.

Articolo 9 - ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DI ETS

Le parti comparenti dichiarano che il presente atto verrà presentato per l'iscrizione presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Con l'iscrizione in detto registro la fondazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, altresì, la personalità giuridica.

I costituiti, tutti come sopra rappresentati, autorizzano me Notaio al compimento delle pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione della qui costituita Fondazione presso tutti gli organi ed uffici competenti ed in particolare al RUNTS, autorizzando altresì il Presidente ad apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie e comunque venissero richieste ai fini della medesima iscrizione, senza necessità di ulteriore convocazione degli organi competenti.

Articolo 10 - DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali i costituiti, tutti come sopra rappresentati, dichiarano che il presente atto è assoggettato all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00 (duecento e zero centesimi) ed è esente da imposta di bollo.

I costituiti, tutti come sopra rappresentati, mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su sei fogli per venti facciate, ho dato lettura, presenti i testimoni, ai costituiti che lo approvano e con i testimoni e me notaio lo sottoscrivono alle ore diciassette e trenta minuti.

F.TI: VIRGILIO LEONARDO

ROCCA MARIALUISA

CASELLA FRANCESCO

MANFREDINI ANGELO

BRAMBILLA GIULIO MARCO

MAGLIA IRVANO

FOGLIA ANDREA

ARIENTI PAOLO

MANFREDINI ALDO

MACCAGNI GIANPAOLO

LONGHI DAVIDE

LUNGHY MARIA LUISA

CODAZZI PIERLUIGI

ROTA ROBERTO

OLIVA ENNIO ROBERTO

REGIS MARTINA
RAMPI GIORGIO
MONTEROSSO FRANCESCO
D'AMBROSIO ANTONELLA
CARIANI ANDREA
DAL CONTE CARLO MARIO
MANFREDINI ENRICO ITALO
MONACO GIUSEPPE
GAMBA ANDREA
BIGNARDI EUGENIO
DASTI GIUSEPPE
LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=

ALLEGATO A
all'atto n. 42.258
della raccolta

PROCURA SPECIALE

N. 42.258 — di rep.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 4 (QUATTRO) del mese di

dicembre in Milano, Via dei Bossi n. 3, presso il mio Studio avanti a me, Dott. Alessandra

BRAMBILLA, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile Distrettuale

di questa città, è presente la Prof.ssa Elena BECCALLI, nata a Monza il 25 luglio 1973,

C.F. BOC LNE 73L65 F704M, nella sua qualità di Rettore dell'Università Cattolica del

Sacro Cuore, C.F. 02133120150, con sede in Milano, Largo A. Gemelli 1, presso la quale

ha domicilio per ragioni di carica, persona della cui identità personale io Notaio sono

certo, la quale, munita dei necessari poteri in forza di delibera del Comitato Direttivo del

Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore del 19 novembre

2025, che per estratto conforme eseguito da me Notaio in data odierna al n.

42.257 — di rep. si allega sotto "A", dichiara di nominare e nomina proprio

procuratore speciale il Dott. Angelo MANFREDINI, nato a Piacenza il 21 gennaio

1966, C.F. MNF NGL 66A21 G535M, domiciliato presso la sede dell'Università Cat-

tolica del Sacro Cuore in Piacenza, Via Emilia Parmense 84, dirigente, affinché, in

nome, vece, luogo e conto dell'Università, abbia a compiere tutti gli adempimenti e le

formalità di legge necessarie alla costituzione, in qualità di socio Fondatore, della "Fonda-

zione CER Città di Cremona ETS" con sede in Cremona, presso il Municipio cittadino,

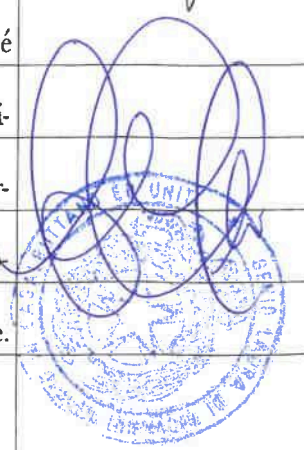
approvare la bozza di Statuto della Fondazione, approvarne l'Atto di indirizzo, nonché

compiere ogni e qualsiasi altro atto utile e necessario allo scopo, quali a titolo esemplifi-

cativo la firma dell'atto costitutivo, nonché di tutti gli accordi correlati all'iniziativa in ar-

gomento, quali il contratto di licenza d'uso del logo, il contratto di concessione in dispo-

nibilità degli spazi e versamento dei fondi di dotazione patrimoniale e gestione.

*Alessandra Brambilla**Angelo Manfredini*



Il tutto con promessa da parte della mandante di avere fin da ora per valido, rato e fermo l'operato del mandatario, in maniera che al medesimo non possa essere opposta carenza od insufficienza di poteri, essendo l'enumerazione che precede a puro titolo indicativo e non limitativo. La presente procura non è remunerativa. _____

Del che ho eretto questo atto, da me letto alla Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio dispensandomi dalla lettura dell'allegato. _____

Consta di due fogli scritti con mezzo meccanico ai sensi di legge da persona di mia fiducia per una facciata e righe otto. _____



Finito
Luigi Borelli







**UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore



**ESTRATTO VERBALE DELL'ADUNANZA DEL COMITATO
DIRETTIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE SVOLTASI
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2025 IN UNA SALA DEL
RETTORATO IN MILANO**

La seduta ha inizio alle ore 14:00.

Sono presenti con il Rettore e Presidente, Prof.ssa Elena BECCALLI, i membri: Avv. Alessandro AZZI, Dott.ssa Barbara JATTA, Prof. Gennaro NUZZO, Prof. Marco Ercole ORIANI, Prof.ssa Ketty PERIS, Prof.ssa Eugenia SCABINI e Prof. Francesco TIMPANO, nonché il membro Dott. Giuseppe FONTANA mediante video-collegamento da remoto, secondo i tempi e nei punti come da verbale.

Partecipa il Direttore Generale, Dott. Paolo Nusiner, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 16 dello Statuto.

OMISSIS

VII) RAPPORTI E ACCORDI CON TERZI

OMISSIS

d) Fondazione CER Città di Cremona ETS

Riferisce il Rettore.

La Diocesi di Cremona, anche per il tramite delle singole Parrocchie, ha promosso in questi anni un processo volto alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) in ogni territorio comunale o sovra-comunale. Tale processo prevede che i soggetti promotori e soci fondatori di ciascuna CER siano esclusivamente gli Enti che rappresentano non interessi privati ma interessi collettivi e generali di una comunità o di un territorio, quali i Comuni, le Parrocchie e gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o all'Anagrafe delle *Onlus* storicamente presenti sul territorio comunale e sul territorio dei Comuni limitrofi, per poi aprirsi alla libera e volontaria adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, previsti dal D.Lgs. n. 199/2021.

Allo stato sono state costituite n. 6 Fondazioni di partecipazione, tra di loro coordinate, nell'ambito del progetto promosso dalla Diocesi di Cremona. Nel contesto sopra descritto, la Diocesi di Cremona, per il tramite della Commissione per la Pastorale Sociale e del Lavoro (di seguito Commissione Pastorale), ha chiesto al Comune di Cremona, ad alcune Parrocchie della



UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

città, ad alcuni Enti del Terzo settore, all'Università Cattolica del Sacro Cuore e al Politecnico di Milano (anch'esso presente con una propria sede in Cremona) di prendere parte al percorso avviato e, in particolare, di dar vita a una CER sul territorio cittadino di Cremona, aprendo alla possibilità di partecipare a tutti i soggetti residenti nel territorio (privati cittadini, enti *no profit*, enti religiosi, enti di ricerca e formazione, piccole e medie imprese), siano essi semplici consumatori di energia (*consumer*) o consumatori e produttori di energia rinnovabile (*prosumer*), o produttori terzi, che liberamente e senza discriminazione dovessero condividere l'iniziativa.

I riferimenti del progetto per la Diocesi sono il Dott. Eugenio BIGNARDI, Direttore dell'Ufficio diocesano di Cremona per la Pastorale sociale e del lavoro (Referente), e l'Ing. Giuseppe DASTI, Coordinatore del progetto. Sulla base delle esperienze maturate, la Commissione Pastorale ha sottoposto ai diversi soggetti interessati la documentazione statutaria e di regolamentazione (come da documenti in copia **acquisiti agli atti** rispettivamente in **allegato 1** e in **allegato 2**).

Il progetto di costituzione della CER si propone di connotare la stessa principalmente per i benefici di carattere sociale e ambientale che la medesima Comunità dovrà assicurare a favore dei suoi membri o dei territori in cui opera, con particolare riguardo all'abbattimento della povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili e alla riqualificazione urbana in termini di sostenibilità ambientale. Tale connotazione dovrà trovare riscontro nel Regolamento della CER, il quale prevedrà di destinare parte degli incentivi, riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sull'energia condivisa, a favore di progetti/iniziative con finalità sociali o ambientali promossi dal Comune di Cremona o da altri Enti *no profit*.

Una volta costituita, si prevede che la CER venga iscritta al RUNTS quale segno distintivo della finalità sociale e solidale della Comunità Energetica Rinnovabile. A tal riguardo si precisa che il Codice del Terzo Settore - CTS (D.Lgs. n. 117/2017) ha altresì riconosciuto che uno degli interessi generali che può essere perseguito dagli enti del Terzo Settore – tra i quali possono rientrare senza dubbio anche le Fondazioni di partecipazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dal CTS – può essere proprio la “produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” (art. 5, comma 1, lett. e) Codice del Terzo Settore).

La Fondazione di partecipazione è un soggetto giuridico autonomo caratterizzato per legge dall'autonomia patrimoniale perfetta in quanto risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e dei danni a questi causati. In tal caso l'impegno finanziario dell'Ateneo si limiterà al solo patrimonio conferito in sede di costituzione della CER, così come espressamente previsto nello Statuto.



UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore

In ordine al trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE (incentivi) ai membri delle CER costituitesi in forma di Enti non commerciali (come il caso qui in esame) si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 37, del 22 luglio 2024, che precisa che detti incentivi possono essere liberamente ripartiti a favore dei membri di una CER senza costituire utili e, di conseguenza, senza aggirare il principio di divieto di distribuzione degli utili sancito dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono previsti come Fondatori della CER i seguenti Enti: Comune di Cremona, Azienda speciale comunale per i servizi alla persona "Cremona Solidale", Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Parrocchia Sant'Agata in Cremona, Parrocchia Santi Clemente e Imerio in Cremona, Parrocchia Cristo Re in Cremona, Parrocchia Santi Nazario e Celso in San Giuseppe in Cremona, Parrocchia San Michele Vetere in Cremona, Parrocchia SS Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona, Consorzio Sol.Co Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, Cooperativa servizi per l'accoglienza Onlus, Fondazione La Pace Onlus Cremona, ANFFAS Cremona APS, ARCI Cremona APS, ACLI Service Cremona srl.

Stante il numero dei Fondatori partecipanti, gli importi che ciascun di essi dovrà deliberare e versare sono i seguenti: i) per il fondo di dotazione patrimoniale: € 1.900; ii) per il fondo di gestione: € 1.100.

Sono Organi della Fondazione: a. il Consiglio di amministrazione; b. il Presidente della Fondazione; c. il Revisore Legale dei Conti; d. l'Organo di Controllo; e. l'Assemblea; f. il Comitato Valutazione Progetti Sostenibili.

Il Consiglio di amministrazione della CER è composto da n. 7 membri, nominati dai Fondatori e dai Soci secondo quanto definito nella bozza di Statuto già allegata; tra questi, n. 1 Consigliere sarà nominato congiuntamente dall'Università Cattolica e dal Politecnico di Milano.

D'intesa tra i Fondatori, e con riferimento al primo mandato consiliare, è stato concordato che, in sede di atto costitutivo della Fondazione, i Consiglieri di amministrazione saranno indicati come segue:

- n. 1 Consigliere dal Comune di Cremona e dall'Azienda speciale "Cremona solidale";
- n. 2 Consiglieri dagli Enti religiosi;
- n. 2 Consiglieri dagli Enti del terzo settore;
- n. 1 Consigliere dall'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- n. 1 Consigliere dal Politecnico di Milano.

Il Coordinatore del progetto CER, Ing. Dasti, ha predisposto, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito delle ulteriori CER realizzate sul territorio diocesano, un apposito piano industriale della CER (documento in



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

copia **acquisito agli atti in allegato 3).**

A riguardo, viene precisato che si tratta di una stima dei possibili introiti da incentivo sull'energia condivisa dai soci consumatori e produttori e/o dai produttori terzi sottesi sotto la medesima cabina primaria. La stima del piano tiene conto sia dei consumi dei Fondatori (avendo in particolare raccolto i consumi effettivi di alcuni Fondatori particolarmente energivori, tra cui gli atenei), che dei consumi e della produzione di nuovi impianti fotovoltaici da parte di nuovi soci, oltre che da futuri produttori terzi.

L'impostazione del suddetto piano prevede che i soggetti consumatori siano iscritti via via nel tempo per mantenere un equilibrio tra i quantitativi energetici scambiati dai soggetti produttori e di utilizzatori/consumatori. Gli incentivi verranno incassati dal GSE sulla base dei meccanismi di calcolo definiti dagli enti competenti e che misurano l'energia condivisa. Inoltre, la CER prevede l'applicazione di propri algoritmi di riparto tra i soci, ispirati a principi di proporzionalità ed equità; tali logiche sono state perfezionate appunto, anche sulla base delle esperienze pregresse nelle sei CER attivate dalla Diocesi.

OMISSIS

Si segnala che l'iniziativa in argomento è stata condivisa anche con i Presidenti delle Facoltà operanti sul *Campus* di Cremona e si inserisce nell'ambito di una lunga serie di iniziative sulla sostenibilità intraprese dalla Sede di Piacenza-Cremona, tra cui la costituzione della CER presso il *Campus* di Piacenza; anche in considerazione dell'esperienza in corso presso tale CER, si propone di indicare quale Consigliere della CER di Cremona, per conto dell'Università Cattolica, il Prof. Giuseppe MONACO, associato per il settore scientifico-disciplinare GIUR-05/A - Diritto costituzionale e pubblico, nella Facoltà di Economia e Giurisprudenza.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e al termine di una breve discussione, per quanto di competenza dell'Università Cattolica il Comitato direttivo delibera di:

- a) approvare la costituzione, in qualità di socio Fondatore, della Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione CER città di Cremona ETS", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, con sede a Cremona (CR) presso il Municipio di Cremona, per le finalità di cui all'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci, o membri, o alle aree locali in cui opera la Comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) approvare la bozza di Statuto della "Fondazione CER città di Cremona ETS", come già acquisita agli atti in allegato 1;



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



- c) approvare l'Atto di indirizzo relativo ai "Criteri per la predisposizione del Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile", come già acquisito agli atti in allegato 2;
- d) individuare il Prof. Giuseppe MONACO quale Consigliere nominato dall'Università Cattolica per il primo mandato consiliare della CER;
- e) dare mandato al Rettore e al Direttore Generale, anche in via disgiunta, o a persona di loro fiducia da loro delegata, di definire e sottoscrivere lo Statuto e quant'altro di necessità, ivi compreso l'atto costitutivo della Fondazione di partecipazione in argomento, previo parere favorevole da parte della Funzione Finanza, assicurazioni, contratti e legale - Ufficio Convenzioni e contratti in ordine all'impostazione giuridica degli atti nella loro stesura finale.

La presente delibera viene letta e resa esecutiva seduta stante.

O M I S S I S

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 15:30.

Milano, 19 novembre 2025

IL SEGRETARIO
(Dott. Paolo Nusiner)

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Elena Beccalli)

N. 42.257 di repertorio

Copia per estratto conforme nelle parti che vi corrispondono al Libro Verbale del Consiglio di Amministrazione della "UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE", con sede in Milano, Largo A. Gemelli n. 1, C.F. 02133120150, libro tenuto a norma di legge.

Le parti omesse non modificano nè contraddicono quanto in esso riportato.

Milano, Via dei Bossi n. 3, lì 4 (quattro) dicembre 2025 (duemilaventicinque)





STATUTO
DELLA "FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS"

TITOLO I

Articolo 1 – Denominazione e Fondatori

1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione CER città di Cremona ETS". La Fondazione è un Ente di diritto privato autonomo sia dal punto di vista giuridico che organizzativo ed assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Sono Fondatori i seguenti Enti: Comune di Cremona, Azienda speciale comunale per i servizi alla persona "Cremona Solidale", Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Parrocchia Sant'Agata in Cremona, Parrocchia Santi Clemente e Imerio in Cremona, Parrocchia Cristo Re in Cremona, Parrocchia Santi Nazario e Celso in San Giuseppe in Cremona, Parrocchia San Michele Vetere in Cremona, Parrocchia SS Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona, Consorzio Sol.Co Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, Cooperativa servizi per l'accoglienza Onlus, Fondazione La Pace Onlus Cremona, ANFFAS Cremona APS, ARCI Cremona APS, ACLI Service Cremona srl.

3. Mediante modifica del presente Statuto, con i quorum indicati all'articolo 12.3 che segue, possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.

4. I Fondatori sono soggetti che hanno almeno un punto di connessione alla rete elettrica nazionale identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.

5. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai Fondatori. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento dandone comunicazione scritta.

6. La Fondazione è legalmente riconosciuta dall'autorità competente ai sensi di legge ed è un ente autonomo.

7. E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Cremona, Piazza del Comune n.8, presso il Comune di Cremona.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Cremona senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Articolo 3 – Scopo e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro e ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio identificato dalle cabine primarie n. AC008E00001 e AC008E00002 così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A tal fine la Fondazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori, siano essi soci o soggetti terzi.



L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione persegue l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare, intende favorire tra i suoi Soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti di sua proprietà e/o nella sua disponibilità. La Fondazione, nello specifico, esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'art.5 D.Lgs. n.117 del 2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. n. 281 del 2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021.

4. La Fondazione nella persona del legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, è il referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

5. I contributi economici derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel *Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso* ("Regolamento") anche per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

6. La Fondazione ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n.117 del 2017 potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne rendiconta altresì il carattere secondario e strumentale.

7. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci;

(ii) promozione di interventi integrati di domotica;

(iii) interventi di efficienza energetica;

(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n.117 del 2017. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Articolo 4 - Soci

1. Sono ammessi quali Soci della Fondazione:

a) le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore

e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i quali:

- dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione;
- siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;
- rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione;

I Fondatori, avendone i medesimi requisiti, assumono la qualifica di Soci.

2. Possono esercitare poteri di controllo i Soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 199/2021.

3. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, fermo restando che non possono in ogni caso acquisire la qualifica di Soci le grandi imprese e le imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

4. La qualità di Fondatore e di Socio dà diritto:

- a partecipare alla vita della Fondazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dalla Fondazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti della Fondazione.

5. I Fondatori e i Soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

6. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. I Soci che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, accettano il Regolamento e conferiscono mandato alla Fondazione o al terzo da essa individuato secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, firmare tutti i documenti predisposti dalla Fondazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi. Essi riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi della Fondazione e alle sue finalità.

8. I soggetti che perdono i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.a) del presente articolo perdono la qualità di Socio. La perdita dei requisiti è accertata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice con l'assunzione della relativa delibera di esclusione o di rideterminazione della categoria di appartenenza. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità del socio che ha subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio di Amministrazione. La perdita da parte del Socio dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

9. La qualità di Socio della Fondazione si perde per esclusione, per recesso o per morte. Chi perde la qualità di Socio della Fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.



9.1 Con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, espressa con una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e degli accordi stipulati con la Fondazione.

9.2 I Soci hanno diritto di recedere dalla Fondazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso deve essere formalizzato con comunicazione scritta che ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta dalla Fondazione, salva facoltà del Socio di indicare un termine maggiore.

9.3 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione alla Fondazione e alla configurazione di comunità energetica rinnovabile.

9.4 Il recesso del Socio dalla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

9.5 La qualità di Socio della Fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

Articolo 5 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Per ciascuna configurazione di comunità di energia rinnovabile gestita dalla Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire

2. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la Fondazione. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio di Amministrazione, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

3. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Fondazione o nella sua disponibilità ed è redatto nel rispetto degli indirizzi approvati dalla maggioranza dei Fondatori e dalla maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea, nonché dei seguenti principi e criteri:

a) I contributi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione della Fondazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;
- i costi di investimento per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'energia condivisa da parte dei Soci e dei produttori terzi è utilizzata per le finalità istituzionali della Fondazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;

c) le risorse eccedenti sono attribuite ai Fondatori, ai Soci e ai produttori terzi che con il loro profilo di consumo e di produzione di energia rinnovabile abbiano concorso alla maturazione dei contributi/incentivi dall'autoconsumo virtuale/energia condivisa.

Il riparto dei contributi economici di cui alla lettera b) e c) è disciplinato dal Regolamento.

4. In ogni caso l'attribuzione di contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati gli impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e

di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

5. Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 3, la Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Titolo II

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente della Fondazione;
 - c. il Revisore Legale dei Conti;
 - d. l'Organo di Controllo;
 - e. l'Assemblea;
 - f. il Comitato Valutazione Progetti Sostenibili.



Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri.
 2. 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Comune di Cremona, Azienda speciale comunale per i servizi alla persona "Cremona Solidale"; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Parrocchia di Sant'Agata in Cremona, Parrocchia Santi Clemente e Imerio in Cremona, Parrocchia di Cristo Re in Cremona, Parrocchia Santi Nazario e Celso in San Giuseppe in Cremona, Parrocchia San Michele Vetere in Cremona, Parrocchia SS Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona; 2 (due) consiglieri sono nominati dai seguenti Fondatori: Consorzio Sol.Co Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, Cooperativa servizi per l'accoglienza Onlus; Fondazione La Pace Onlus Cremona, ANFFAS Cremona APS, ARCI Cremona APS, ACLI Service Cremona srl; 2 (due) consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.
 3. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente o dell'Organo interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente o l'Organo interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.
 4. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione, il soggetto o i soggetti che lo aveva(n) nominato provvede(n) alla sostituzione nel più breve tempo possibile. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme ai consiglieri in carica all'atto della sua nomina.
- Qualora il soggetto o i soggetti che aveva(n) nominato il Consigliere cessato non provvede(n) alla sostituzione o comunque alla nomina del nuovo Consigliere tempestivamente entro 90 (novanta) giorni, per consentire il regolare funzionamento della Fondazione, i Fondatori all'unanimità (escluso/i quello/i inadempiente) hanno diritto di nominare il nuovo Consigliere.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno tre componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti previsti dalla normativa vigente ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 (quarantotto) ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, se nominato, il Segretario.

Articolo 9 - Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente.

2. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.lgs. n.117 del 2017 e smi.

Articolo 10 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente (secondo quanto previsto dell'art. 13 D.Lgs. n. 117 del 2017); l'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

b) approva i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno; in particolare approva, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021;

c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;

f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;

h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;

i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;

l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;

m) propone all'Assemblea di deliberare in merito alla proroga della durata della Fondazione, alle proposte di modifica dello Statuto e alla estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;

n) accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1.a);

o) sottopone al Comitato Valutazione Progetti Sostenibili i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali per una valutazione di fattibilità;

p) delibera sull'ammissione dei soci;

q) approva l'eventuale bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.117 del 2017 e smi;

r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei suoi membri il Presidente, tra i componenti designati dai Fondatori.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro sette giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente. Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 12 – Assemblea della Fondazione

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e Fondatori.

2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina di 2 (due) consiglieri di amministrazione e sulla nomina del Revisore Legale dei Conti nonché dell'Organo di Controllo, fatta eccezione per i primi consiglieri ed il primo Revisore Legale dei Conti e membro dell'Organo di Controllo che verranno nominati in sede di atto costitutivo dai Fondatori. A seguire, nella Assemblea di nomina dei consiglieri e del/dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti non hanno diritto di voto i Fondatori.

3. L'Assemblea delibera sulle proposte di modifiche statutarie, tra cui il riconoscimento della qualifica e l'ammissione di nuovi Fondatori, e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti cui hanno diritto i Soci, purché abbia votato favorevolmente la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei Fondatori.

4. L'Assemblea può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nel rispetto delle finalità di cui all'art. 3.3. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante. La maggioranza dei Soci presenti in Assemblea e la maggioranza dei Fondatori possono inoltre deliberare indirizzi vincolanti anche con riferimento alla redazione del Regolamento e ai controlli e verifiche da attuare, a cui gli organi della Fondazione debbono attenersi. L'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e in

caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso riesaminare il bilancio approvato e, se del caso, riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea oppure confermarlo dandone adeguata motivazione.

5. L'Assemblea approva i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, previo esame e valutazione del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, con voto favorevole a maggioranza assoluta di cui all'articolo 13 comma 3.

Articolo 13 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Socio può intervenire nell'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.

2. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto.

3. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto, fermo quanto previsto dall'art. 12 comma 2 e 3.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per esprimere il parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, per approvare i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, per deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o richiesti da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

5. L'Assemblea viene convocata altresì per nominare i Consiglieri di sua competenza e/o il/i membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti; in caso di cessazione anticipata di Consiglieri e/o del/dei membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti da essa nominati, viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.

6. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti previsti dalla normativa vigente ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi o, in alternativa, mediante affissione presso la sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione a Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo; nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione: - la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento; - i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della Fondazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Nel caso in cui l'Assemblea è convocata per l'approvazione delle modifiche dello Statuto il termine di convocazione è fissato in almeno 45 (quarantacinque) giorni.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla Fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla Fondazione. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare

costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14 – Revisore Legale dei Conti

1. Ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n.117 del 2017, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di controllo, è istituito l'organo incaricato alla revisione legale dei conti, anche monocratico.
2. I componenti dell'organo di revisione sono scelti e nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli stessi tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
3. L'organo di revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti dell'organo di revisione restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 15 – L'Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.117 del 2017 e s.m.i., la Fondazione costituisce l'Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale. I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli stessi e restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
2. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 117 del 2017.
4. All'Organo di Controllo può essere affidata la revisione legale dei conti, purché tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 – Comitato Valutazione Progetti Sostenibili

1. Il Comitato svolge il compito di valutare, sotto il profilo della sostenibilità economica e dell'impatto sociale ed ambientale sul territorio locale, i progetti e le iniziative aventi una finalità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla mitigazione della povertà energetica delle persone e delle famiglie e alla riqualificazione urbana da un punto di vista ambientale.
2. Ogni Fondatore nomina un membro del Comitato. Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante nominato dal Fondatore presso cui ha sede la Fondazione. Il Comitato rimane in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Titolo III

Articolo 17 – Patrimonio indisponibile e fondo di gestione

1. Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
2. Il patrimonio indisponibile ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. Nessun altro onere graverà sui

Fondatori e sui Soci, salvo eventuali beni o somme liberamente conferiti dai Fondatori ai sensi del comma 3 del presente articolo e dei contributi volontari ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Il patrimonio indisponibile è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

4. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dai contributi volontari dei Fondatori e dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni, erogazioni liberali, contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- qualsiasi altra entrata derivante dallo svolgimento attività diverse.

Articolo 18 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, il quale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

3. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ai sensi di legge, salvo che sia disposto diversamente dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D.lgs. n.117 del 2017 e smi. La restituzione ai Fondatori e ai Soci delle somme ricevute dal GSE a titolo di contributo di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa dai Fondatori e Soci della CER, costituita nella forma giuridica di Ente del Terzo Settore, non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito dal citato articolo 8 del D.Lgs. n.117 del 2017.

Articolo 19 – Informativa

1. Il bilancio consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà messo a disposizione di tutti i Soci. Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo dei Soci e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.

2. Si applica, altresì, la disciplina prevista dall'art. 14 D.Lgs. n.117 del 2017.

Titolo IV

Articolo 20 – Estinzione

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione, per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea.

3. In caso di scioglimento, viene nominato un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Può essere nominato liquidatore anche un consigliere uscente.

4. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017 e smi, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Titolo V

Articolo 21 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme del Codice civile, alle norme di settore relative alle comunità energetiche rinnovabili di cui al D. Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, nonché al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017 e smi.



ATTO DI INDIRIZZO

Criteri per la predisposizione del Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile

Condizioni generali

1. In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad approvare il Regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo dei contributi derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti, dalla valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (detto anche contributo ARERA) e dall'eventuale vendita di energia elettrica in rete di cui dalle norme di attuazione del D.Lgs. n. 199/2021, del DM 414/2023 e smi, dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel dell'ARERA come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE (Gestore Servizi Energetici).

All'atto della stesura e dell'approvazione del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che gestisce le configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile (CER o Comunità) dovrà tener presente i criteri stabiliti nel seguente Atto di indirizzo.

2. Secondo le disposizioni di legge, i contributi spettanti alla CER sono i seguenti:
 - (i) La tariffa incentivante (o tariffa premio) riconosciuta all'energia condivisa dai soci/membri della Comunità e/o da produttori terzi, secondo le disposizioni di legge;
 - (ii) valorizzazione dell'energia elettrica consumata mediante la restituzione delle componenti tariffarie riconosciuta all'energia condivisa dai soci/membri della Comunità e/o da produttori terzi (detta anche contributo ARERA), secondo le disposizioni di legge;
 - (iii) ricavi (se previsti) derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di proprietà della Fondazione (se presenti) oppure dagli impianti di proprietà di soci/membri o di produttori terzi per i quali la Comunità abbia ricevuto il mandato di vendere a Trader qualificati l'energia immessa in rete

oppure di richiedere al GSE, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia mediante Ritiro Dedicato.

3. La CER può essere direttamente proprietaria ovvero avere la disponibilità di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della/e configurazione/i della Comunità ovvero di terzi produttori a condizione che i produttori sottoscrivano il Regolamento per accettazione. In una fase iniziale dell'attività della CER si ritiene opportuno che la Fondazione non effettui investimenti diretti nella realizzazione degli impianti di produzione. Analogamente si ritiene opportuno che il contratto di vendita di energia elettrica immessa nella rete elettrica nazionale venisse sottoscritto direttamente dal titolare dell'impianto di produzione.
4. La Comunità è mandataria di tutti i soci/membri per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sul portale del GSE.
5. Qualora il Consiglio di Amministrazione decidesse di realizzare in proprio gli impianti di produzione, il relativo finanziamento potrà avvenire con mezzi propri, con finanziamenti non fruttiferi dei Soci, con finanziamento bancario, con finanziamenti pubblici o privati, ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario.



Destinazione dei contributi economici

1. In esecuzione dell'art.5 dello Statuto della Fondazione i contributi riconosciuti dal GSE derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno di ciascuna configurazione di CER saranno destinati:
 - (i) Alla copertura delle imposte dirette ed indirette della CER, se dovute ai sensi di legge;
 - (ii) Alla restituzione delle rate di finanziamenti (quota capitale e quota interessi), se presenti, e dei costi per la gestione e manutenzione degli impianti di produzione o di accumulo, se realizzati in proprio dalla CER;
 - (iii) Alla copertura dei costi per il funzionamento e la gestione della Fondazione;
 - (iv) Per la restante quota alle finalità istituzionali della Fondazione con particolare riferimento ai progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali, come meglio

precisato più avanti.

2. Gli importi derivanti dall'eventuale vendita di energia elettrica al GSE (mediante Ritiro dedicato) oppure ad un Trader qualificato saranno destinati, al netto dei costi di gestione correlati a tale servizio e di un corrispettivo sul servizio reso determinato dal Consiglio Amministrazione, ai titolari degli impianti di produzione sulla base dell'effettiva energia prodotta ed immessa in rete e della relativa valorizzazione ai prezzi di mercato o di quelli pattuiti tra le Parti. Al fine di ridurre il rischio della volatilità dei prezzi dell'energia, si consiglia di valorizzare i prezzi di vendita dell'energia al Prezzo Zonale Orario formatosi, giorno per giorno, sulla piattaforma MGP organizzata dal GME (Gestore Mercati Energetici).
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel decidere il riparto dei contributi economici riconosciuti sull'energia condivisa, dovrà rigorosamente rispettare quanto stabilito dall'art.3 comma 2 lettera g) del DM MASE 07/12/2023 n. 414 e smi sia in ordine alla destinazione dell'importo della tariffa premio eccedentario rispetto alle soglie di legge, sia in ordine alla completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali soci/membri della Comunità e facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE citato.

Riparto dei benefici economici ai fini sociali ed ambientali, a favore dei soci/membri della Comunità e dei produttori terzi. Rendicontazione

1. I contributi riconosciuti dal GSE alla Fondazione vengono calcolati sull'energia condivisa dagli utenti consumatori e utenti produttori che appartengono alla medesima configurazione di cabina primaria. Il Regolamento dovrà pertanto tener conto del principio secondo cui le risorse economiche disponibili (al netto dei costi sostenuti direttamente dalla Fondazione) vanno ripartite nel seguente modo: (i) a favore di un fondo di solidarietà per finanziare progetti aventi una finalità sociale ed ambientale (detti anche Progetti sostenibili); (ii) a favore dei clienti finali che hanno determinato l'effettivo contributo del GSE erogato alla Fondazione, secondo un programma che calcola l'energia condivisa ed il relativo incentivo su base oraria.
2. Ai fini della destinazione dell'importo della tariffa premio per finalità sociali ed ambientali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, si rappresentano a

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di finalità sociali ed ambientali:

a) Finalità legate alle persone:

- iniziative volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, con l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare, marginalità sociale o economica;
- interventi per lo sviluppo di competenze attraverso percorsi di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, inclusi programmi di riqualificazione e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di fragilità;
- promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività con finalità di utilità sociale, attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse collettivo;
- sostegno alla ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale, con ricadute positive sul territorio e sulle comunità locali.

b) Finalità legate all'ambiente:

- valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, rigenerazione urbana, turismo sostenibile;

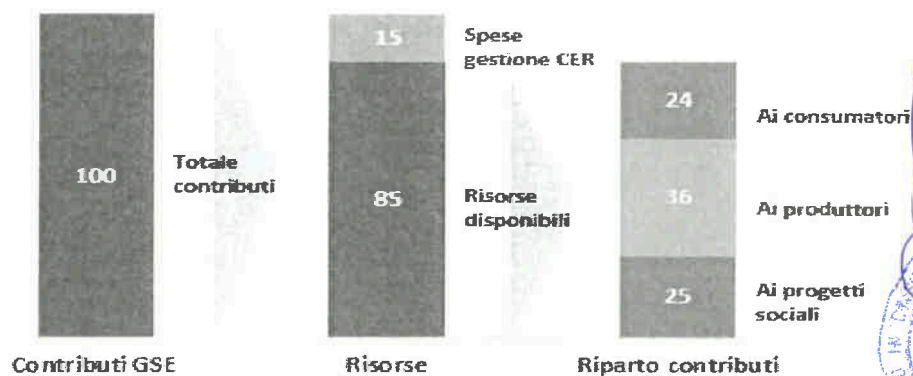
Si precisa, inoltre, che i soggetti che determinano l'energia condivisa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sono sia i soci/membri consumatori, che i soci/membri produttori che i produttori terzi (mediante contratto di disponibilità con la CER), purché appartenenti alla medesima configurazione di cabina primaria.

3. Poiché la CER può essere partecipata da soci/membri sottesi a più cabine primarie, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendicontare l'energia condivisa ed i relativi contributi del GSE per ciascuna configurazione di cabina primaria.
4. Ferma restando la necessità di assicurare la copertura dei costi sostenuti direttamente dalla Fondazione per la sua gestione caratteristica, i contributi del GSE disponibili (ossia quelli eccedentari) vengono così ripartiti, in ordine di priorità:
 - a) sostegno ai progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali con una percentuale significativa delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 30% (trentapercento) delle stesse;

- b) fornitura di benefici economici ai soci/membri, siano essi consumatori o produttori;
- c) fornitura di benefici economici ai produttori terzi attraverso il riconoscimento dei costi per la messa a disposizione degli impianti di produzione la cui energia elettrica rilevi per il computo dell'energia elettrica condivisa, mediante apposito contratto.

Relativamente ai punti b) e c) il riparto delle risorse disponibili loro assegnate avverrà secondo i seguenti criteri: (i) ai soci/membri produttori di energia e ai produttori terzi verrà riconosciuto il 60% (sessantapercento), che verrà suddiviso a favore di ciascun produttore a seconda del contributo che lo stesso è riuscito a generare sull'introito complessivo da tariffa incentivante e da restituzione delle componenti tariffarie (contributo ARERA) sull'energia condivisa; (ii) ai soci/membri consumatori di energia verrà riconosciuta la rimanente quota del 40% (quarantapercento), che verrà suddivisa a favore di ciascun socio consumatore a seconda del contributo che lo stesso è riuscito a generare sull'introito complessivo. Qui sotto un esempio di riparto dei contributi economici all'interno della CER:

Esempio di riparto contributi economici nella CER



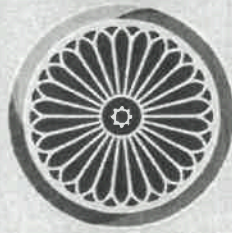
5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire criteri differenti di riparto a favore dei soci/membri della Comunità che, in virtù dell'adesione alla Comunità stessa, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto del PNRR oppure di altri contributi pubblici e/o privati, sugli investimenti effettuati. In tal caso la differenza tra l'importo che sarebbe stato riconosciuto/ripartito al produttore sulla base dell'applicazione delle percentuali previste al punto precedente e l'effettivo importo riconosciuto/ripartito al produttore che accede anche a

contributi a fondo perduto sugli investimenti verrà destinata al fondo di solidarietà a sostegno dei progetti/iniziative con finalità sociali e ambientali.

6. La Fondazione provvederà, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, al calcolo degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto e a comunicarlo agli interessati.
7. A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo la Fondazione provvederà, così come previsto dalle regole operative, a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione, sia per finalità sociali e ambientali che a favore dei soci/membri e di produttori terzi. In particolare, a tale scopo, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a mantenere una contabilità separata sulla base delle configurazioni di cabina primaria per la tipologia di contribuzione che riceverà.

Adempimenti del Consiglio di Amministrazione

In esecuzione dell'art.7 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è tenuto a regolare, con proprio regolamento, le modalità di nomina dei consiglieri da parte dei Fondatori e da parte dell'Assemblea dei Soci. Analogamente è tenuto a regolare il funzionamento del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, così come previsto all'art.16 dello Statuto.



DIOCESI DI
CREMONA

COMMISSIONE PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
GRUPPO DI COORDINAMENTO PROGETTO CER

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA CITTA' DI CREMONA

PIANO INDUSTRIALE SU CONFIGURAZIONE DI CABINA PRIMARIA

Documento interno - Novembre 2025



Piano industriale: CER su base di cabina primaria – Fase 1 (*)



Consumi	N° POD	Consumo totale (KWh/y)	Consumo in F1 (KWh/y)	Consumo in F2 (KWh/y)	Consumo in F3 (KWh/y)
Comune	4	80.000	37.600	17.600	24.800
Università	0	0	0	0	0
Enti religiosi	4	48.000	18.240	13.440	16.320
Enti no profit	10	100.000	46.000	22.000	32.000
PMI	8	480.000	360.000	81.600	38.400
Privati cittadini	30	105.000	39.900	22.050	43.050
Totale	56	813.000	501.740	156.690	154.570
% Energia condivisibile su consumo (stima)		50%	72%	18%	10%
En consumata condivisibile		404.914	361.253	28.204	15.457

Produzione	N° POD	Potenza nuovi impianti FV (kW)	Energia producibile (KWh/y)	% energia prodotta	Energia prodotta (KWh/y)	% energia in rete	Energia immessa (KWh/y)	% energia condivisa	Energia condivisa (KWh/y)	Incentivo unitario (€/KWh)	Incentivo riconosciuto (€/y)
Comune	0	0	0	0%	0	40%	0	100%	0	0,14	0
Università	0	0	0	0%	0	30%	0	100%	0	0,13	0
Enti religiosi	2	30	34.500	10%	3.450	40%	1.380	100%	1.380	0,14	193
Enti no profit	3	30	34.500	10%	3.450	35%	1.208	100%	1.208	0,14	169
PMI con autoconsumo	6	300	345.000	20%	69.000	25%	17.250	100%	17.250	0,13	2.243
PMI solo produttori	1	990	1.534.500	10%	153.450	100%	153.450	100%	153.450	0,12	18.414
Privati cittadini	10	50	57.500	15%	8.625	28%	2.415	100%	2.415	0,14	338
Totale	22	1.400	2.006.000		237.975		175.703		175.703		21.357

Riparto Incentivi	Voci	%	Quota (€/y)
			21.357
	Incasso da incentivo		16.000
	Costi di gestione		5.357
	Risorse disponibili	30%	1.607
	Fondo solidarietà	42%	2.250
	Produttori		1.500
	Consumatori	28%	1.500

(*) Stima entro il primo anno di esercizio CER. La stima fa riferimento alla cabina primaria AC008E0001 (cabina ovest)

Piano industriale: CER su base di cabina primaria – Fase 2 (*)



Consumi	Consumatori	N° POD	Consumo totale (KWh/y)	Consumo in F1 (KWh/y)	Consumo in F2 (KWh/y)	Consumo in F3 (KWh/y)
Comune		50	1.000.000	470.000	220.000	310.000
Università		2	1.300.000	598.000	286.000	416.000
Enti religiosi		30	360.000	136.800	100.800	122.400
Enti no profit		30	1.200.000	552.000	264.000	384.000
PMI		15	1.100.000	825.000	187.000	88.000
Privati cittadini		60	210.000	79.800	44.100	86.100
Totale		187	5.170.000	2.661.600	1.101.900	1.406.500
% Energia condivisibile su consumo (stima)			44%	72%	18%	10%
En consumata condivisibile			2.255.344	1.916.352	198.342	140.650

Produzione	Produttori	N° POD	Potenza nuovi impianti FV (KW)	Energia producibile (KWh/y)	% energia prodotta	Energia prodotta (KWh/y)	% energia immessa in rete	Energia immessa (KWh/y)	% energia condivisa	Energia condivisa (KWh/y)	Incentivo unitario (€/KWh)	Incentivo riconosciuto (€/y)
Comune		2	40	46.000	20%	9.200	40%	3.680	100%	3.680	0,14	515
Università		0	0	0	0%	0	30%	0	100%	0	0,13	0
Enti religiosi		4	60	69.000	60%	41.400	40%	16.560	100%	16.560	0,14	2.318
Enti no profit		6	60	69.000	60%	41.400	35%	14.490	100%	14.490	0,14	2.029
PMI con autoconsumo		12	600	690.000	70%	483.000	25%	120.750	100%	120.750	0,13	15.698
PMI solo produttori		2	1.800	2.790.000	65%	1.813.500	100%	1.813.500	100%	1.813.500	0,12	217.620
Privati cittadini		15	75	86.250	75%	64.688	28%	18.113	100%	18.113	0,14	2.536
Totale		41	2.635	3.750.250		2.453.188		1.987.093		1.987.093		240.715

Ripartizione incentivi	Voti	%	Quota (€/y)
Incasso da Incentivo			240.715
Costi di gestione			36.000
Risorse disponibili			204.715
Fondo solidarietà		30%	61.415
Produttori		42%	85.980
Consumatori		28%	57.320

(*) Stima entro il secondo anno di esercizio CER.

Piano industriale: CER su base di cabina primaria – Fase 3 (*)



Consumi		Consumo			
	N° POD	Consumo totale (KWh/y)	Consumo in F1 (KWh/y)	Consumo in F2 (KWh/y)	Consumo in F3 (KWh/y)
Comune	75	1.500.000	705.000	330.000	465.000
Università	2	1.300.000	598.000	286.000	416.000
Enti religiosi	40	480.000	182.400	134.400	163.200
Enti no profit	40	1.300.000	598.000	286.000	416.000
PMI	25	2.500.000	1.875.000	425.000	200.000
Privati cittadini	120	420.000	159.600	88.200	172.200
Totale	302	7.500.000	4.118.000	1.549.600	1.832.400
% Energia condivisibile su consumo (stima)		46%	72%	18%	10%
En consumata condivisibile		3.427.128	2.964.960	278.928	183.240

Produzione		Potenza nuovi impianti FV (kW)		Energia producibile (KWh/y)		% energia prodotta		Energia prodotta (KWh/y)		% energia immessa in rete		Energia immessa (KWh/y)		% energia condivisa		Energia condivisa (KWh/y)		Incentivo unitario (€/KWh)		Incentivo riconosciuto (€/y)	
Produttori		N° POD																			
Comune		2	40	46.000	100%	46.000	100%	46.000	40%	18.400	100%	18.400	18.400	100%	100%	18.400	0	0,14	2.578	0	
Università		0	0	0	0%	0	0%	0	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	
Enti religiosi		5	75	86.250	85%	73.313	85%	73.313	40%	29.325	100%	29.325	29.325	100%	100%	29.325	29.325	0,14	4.106	4.106	
Enti no profit		8	80	92.000	90%	82.800	90%	82.800	35%	28.980	100%	28.980	28.980	100%	100%	28.980	28.980	0,14	4.057	4.057	
PMI con autoconsumo		20	1000	1.150.000	75%	862.500	75%	862.500	25%	215.625	100%	215.625	215.625	100%	100%	215.625	215.625	0,13	28.031	28.031	
PMI solo produttori		4	3.480	5.394.000	65%	3.506.100	65%	3.506.100	100%	3.506.100	100%	3.506.100	3.506.100	82%	82%	2.875.002	2.875.002	0,12	345.000	345.000	
Privati cittadini		25	125	143.750	90%	129.375	90%	129.375	28%	36.225	100%	36.225	36.225	100%	100%	36.225	36.225	0,14	5.072	5.072	
Totale		64	4.800	6.912.000		4.700.088		4.700.088		3.834.655		3.834.655	3.203.557			3.203.557			388.842	388.842	

Riparto incentivi		Voci		Quota (€/y)	
	%				
Incasso da incentivo				388.842	
Costi di gestione				52.000	
Risorse disponibili				336.842	
Fondo solidarietà	30%			101.053	
Produttori	42%			141.474	
Consumatori	28%			94.315	

(*) Stima entro il terzo anno di esercizio CER.



I benefici sociali e ambientali di una configurazione di cabina primaria a regime. Poiché la città di Cremona è sottesa a due cabine primarie, i valori vanno raddoppiati

Benefici Sociali



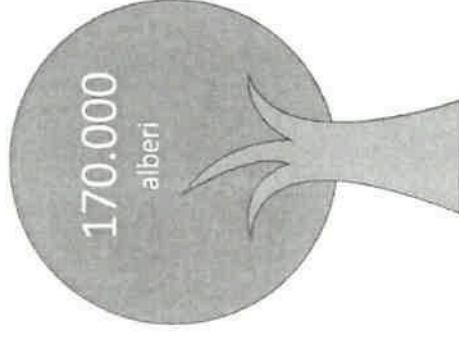
Fondo di solidarietà
pari al 30% (*) delle risorse
disponibili destinato a scopi sociali



Benefici Ambientali



(pari a)



N° di nuovi alberi
per assorbire la stessa quantità di
CO₂ dall'atmosfera

Emissioni CO₂ evitate grazie
alla produzione di energia da
fonti rinnovabili (*)



(*) quota stabilita dal Regolamento della CER

(**) 0,36 kg. di CO₂ per ogni Kwh di energia elettrica prodotta



Sito web della CER

L'adesione alla CER avviene in tre fasi:

- La manifestazione di interesse
- La richiesta di adesione come socio
- L'iscrizione del/dei POD di consumo e/o di produzione nella configurazione di cabina primaria qualificata sul sito del GSE

L'adesione avviene solo online utilizzando i seguenti link (tra loro collegati):

www.cercremonaets.it

www.cersolidaliets.it

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 23, comma 3, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 _ art. 68

ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dott.ssa BRAMBILLA ALESSANDRA, notaio in Milano, iscritta nel Collegio Notarile Distrettuale di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.

Milano, nel mio studio in via Dei Bossi n. 3, il giorno 5 dicembre 2025

Firmato digitalmente dal Notaio BRAMBILLA ALESSANDRA





**Certificazione di conformità di documento
cartaceo a documento informatico
(art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e art. 57 bis comma 2 L.N.)**

Certifico io sottoscritta dott.ssa Laura Genio, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, residente in Casalbuttano ed Uniti (CR) con studio alla Via Stefano Jacini n. 11, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composta da numero 17 (diciassette) fogli per numero 33 (trentatré) facciate è conforme all'originale cartaceo contenuto su supporto informatico e certificata dal notaio Alessandra BRAMBILLA, conforme all'originale con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato in e-Sign in data 05/12/2025 alle ore 14:56:33 UTC (CRL n. 26907 emessa in data 05/12/2025 alle ore 11:30:33 UTC), ove risulta la vigenza (dal 29/08/2023 al 29/08/2026) del certificato di detta firma digitale, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Casalbuttano ed Uniti (CR), cinque dicembre
duemilaventicinque



N. 180797 di Repertorio

**PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno due del mese di dicembre
2 dicembre 2025

In Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32.

Dinanzi a me **Valerio Tacchini**, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese ed alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei:

- ZULIAN Sabrina Giulia, nata ad Angera (VA) il giorno 10 giugno 1985 e
- CALDIROLA Laura, nata a Milano il giorno 12 ottobre 1961, entrambe domiciliate per questo atto in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32,

è comparsa la:

- **Prof.ssa SCIUTO Donatella**, nata a Varese il giorno 5 gennaio 1962, domiciliata per la carica presso la sede di cui *infra*, che interviene non in proprio, ma nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante dell'Ente

"POLITECNICO DI MILANO",

con sede in Milano, Piazza Leonardo Da Vinci n. 32, codice fiscale 80057930150, partita IVA n. 04376620151, munita dei necessari poteri di firma in forza del vigente statuto e del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2025 a me Notaio esibita, della identità personale, qualifica e poteri della costituita io notaio sono certo.

La professoressa **SCIUTO Donatella** nella indicata qualità,
nomina e costituisce procuratore speciale

- **CASELLA Francesco**, nato a Cremona il giorno 11 dicembre 1969, domiciliato per questo atto in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, affinché in rappresentanza del **"POLITECNICO DI MILANO"** come sopra generalizzato,

abbia a costituire,

unitamente ad altri Enti, una Fondazione di Partecipazione denominata **"FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS"** che avrà sede in Cremona alla Piazza del Comune n. 8 presso il Comune di Cremona ed avrà per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio identificato dalle cabine primarie n. AC008E00001 e AC008E00002 così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e nello specifico, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'art.5 D.Lgs. n.117 del 2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni



dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. n. 281 del 2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021.

A tal fine, la nominata procuratrice avrà ogni più ampia facoltà e, pertanto potrà intervenire alla stipula dell'atto costitutivo della Fondazione di Partecipazione, meglio determinandone tutti gli elementi essenziali ed accessori, anche in rettifica di quelli sopra indicati, fornendo eventualmente ogni altra utile indicazione al riguardo, con ogni potere e facoltà, nessuno escluso od eccettuato e così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: approvare lo statuto della Fondazione, nominare, per quanto di spettanza, i membri del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, nominare il legale rappresentante della Fondazione, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, quale referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile; versare, per quanto di spettanza, tutte le somme destinate a costituire il patrimonio iniziale della Fondazione; rilasciare ogni dichiarazione e convenire qualsiasi pattuizione di legge e d'uso; convenire, infine, qualunque altro patto di qualsiasi natura, necessario o utile per l'espletamento di questo incarico e autorizzando altresì il Presidente della costituenda Fondazione ad apportare all'atto costitutivo e allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie e comunque venissero richieste ai fini della iscrizione della Fondazione presso la RUNTS, senza necessità di ulteriore convocazione degli organi competenti.

La presente procura viene rilasciata a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in un unico contesto.

Di questo atto, dattiloscritto in parte anche a mano da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su tre facciate di due fogli ho dato lettura, presenti i testimoni, alla costituita che lo approva e con i testimoni e con me notaio lo sottoscrivono alle ore dodici circa.

F.to Donatella SCIUTO

F.to Sabrina Giulia ZULIAN

F.to Laura CALDIROLA

F.to Valerio Tacchini Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*art. 68 – ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

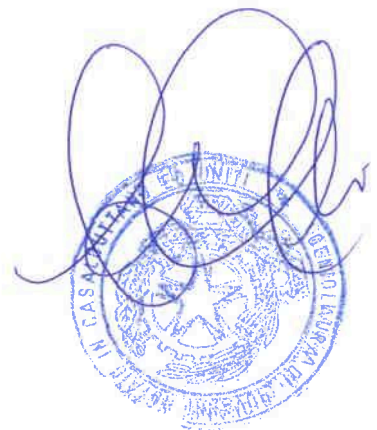
Certifico io sottoscritto, Dott. Valerio Tacchini, Notaio in Milano iscritto al collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 7 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero 3 (tre) pagine su numero 2 (due) fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Milano, nel mio studio in Largo Donegani n. 2, il giorno quattro dicembre duemilaventicinque.

Bollo assolto con marca identificativo numero 01241127287923

File firmato digitalmente dal notaio Valerio Tacchini

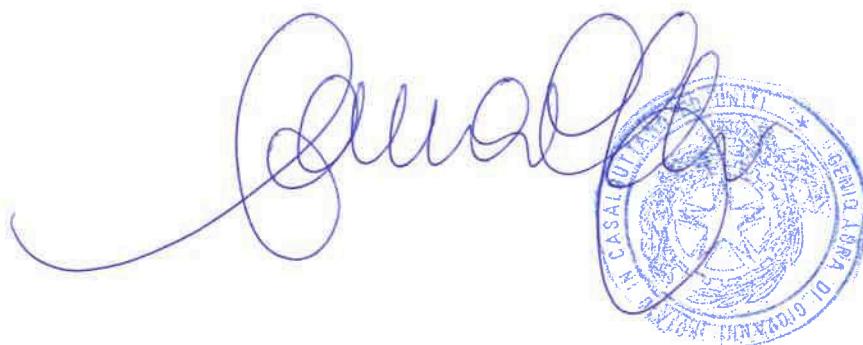




**Certificazione di conformità di documento
cartaceo a documento informatico
(art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
e art. 57 bis comma 2 L.N.)**

Certifico io sottoscritta dott.ssa Laura Genio, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, residente in Casalbuttano ed Uniti (CR) con studio alla Via Stefano Jacini n. 11, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composta da numero 2 (due) fogli per numero 3 (tre) facciate è conforme all'originale cartaceo contenuto su supporto informatico e certificata dal notaio Valerio TACCHINI, conforme all'originale con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato in e-Sign in data 04/12/2025 alle ore 16:00:08 UTC (CRL n. 26893 emessa in data 04/12/2025 alle ore 15:30:33 UTC), ove risulta la vigenza (dal 07/07/2023 al 07/07/2026) del certificato di detta firma digitale, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Casalbuttano ed Uniti (CR), quattro dicembre
duemilaventicinque



Repertorio n.

22044

----- PROCURA SPECIALE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il NOVE dicembre duemilaventicinque in Cremona e
nell'ufficio secondario alla Via Milazzo n. 23. -----

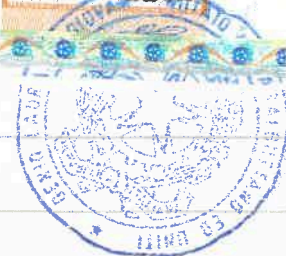
Innanzi a me LAURA GENIO, notaio iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, residente in
Casalbuttano ed Uniti (CR) con studio alla Via Stefano Jacini
n. 11, ed alla presenza dei testimoni: -----

- Sara FOGAZZI, nata a Cremona il 24 marzo 1978, residente in
Olmeneta (CR) alla Via Dante n. 42/E; -----

- Massimo Bernardo LATTANZI, nato a Cremona il giorno 20
agosto 1957, residente in Cremona alla Via Santa Maria in
Betlem nn. 19-21; -----

----- E' PRESENTE -----

DIOTTI AURORA, nata a Cremona il 17 dicembre 1982,
domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, nella
qualità di Presidente del Consiglio Territoriale e legale
rappresentante della associazione di promozione sociale "**ARCI**
CREMONA APS", con sede in Cremona alla Via Speciano n. 4,
codice fiscale 93024500196, Partita IVA 01530060191, iscritta
nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) al Rep. n.
99085, autorizzata in virtù dei poteri che Le derivano dallo
statuto della associazione e giusta delibera del Consiglio
Territoriale in data 30/10/2025. -----



ALLEGATO C
all'atto n. 1704
della raccolta

Della identità personale, qualifica e poteri della costituita
io notaio sono certo. -----

DIOTTI AURORA, nella indicata qualità, nomina e costituisce
procuratrice speciale della indicata associazione **REGIS**

MARTINA, nata a Manerbio (BS) il 28 marzo 1992, domiciliata
per la carica presso la sede della associazione, affinché in
nome e per conto della associazione di promozione sociale

"ARCI APS CREMONA" abbia a costituire, unitamente ad altri

Enti, una Fondazione di Partecipazione denominata "**Fondazione**

CER città di Cremona ETS" che avrà sede in Cremona alla

Piazza del Comune n. 8 presso il Comune di Cremona, la quale

non avrà fini di lucro e ai sensi dell'art. 4, comma 1,

D.Lgs. n. 117 del 2017, perseguirà finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed avrà per oggetto

principale la costituzione e gestione di una o più

configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi

degli articoli 31 e 32 D.Lgs. n. 199/2021, e relative

disposizioni di attuazione, avendo come riferimento

prioritario il territorio identificato dalle cabine primarie

n. AC008E00001 e AC008E00002 così come definite dal Gestore

dei Servizi Energetici (GSE) e nello specifico, in via

esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di

cui alla lettera e) dell'art.5 D.Lgs. n.117 del 2017:

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge n. 281 del 2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021. -----

A tal fine, la nominata procuratrice avrà ogni più ampia facoltà e, pertanto potrà intervenire alla stipula dell'atto costitutivo della Fondazione di Partecipazione, meglio determinandone tutti gli elementi essenziali ed accessori, anche in rettifica di quelli sopra indicati, fornendo eventualmente ogni altra utile indicazione al riguardo, con ogni potere e facoltà, nessuno escluso od eccettuato e così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: approvare lo statuto della Fondazione, nominare, per quanto di spettanza, i membri del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, nominare il legale rappresentante della Fondazione, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, quale referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della

normativa applicabile; versare, per quanto di spettanza, tutte le somme destinate a costituire il patrimonio iniziale della Fondazione; rilasciare ogni dichiarazione e convenire qualsiasi pattuizione di legge e d'uso; convenire, infine, qualunque altro patto di qualsiasi natura, necessario o utile per l'espletamento di questo incarico e autorizzando altresì il Presidente della costituenda Fondazione ad apportare all'atto costitutivo e allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie e comunque venissero richieste ai fini della iscrizione della Fondazione presso la RUNTS, senza necessità di ulteriore convocazione degli organi competenti. -----

La presente procura viene rilasciata a titolo gratuito e dovrà esaurirsi in un unico contesto.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su un foglio per quattro facciate, ho dato lettura, presenti i testimoni, alla costituita che lo approva e con i testimoni e con me notaio lo sottoscrive alle ore

quattordici equanotte minuti -

Luca Duotti

Fogotti Sio

Maurizio Bernabè Canan

[Signature]



BANCO BPMassegno circolare
località CREMONA

3901044113-05

12/12/2025

data

1.900,00

importo

clausola
NON TRASFERIBILEbeneficiario
FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETSALLEGATO
all'atto n. 1104
della raccoltaABI
50344CAB
117994

CREMONA

1 2 1 2 2 0 2 5

euro

VERIFICARE IL QUADRO DI CONTROLLO

NON TRASFERIBILE

BANCO BPM

BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale P.zza F. Meda 4, 20121 Milano, Tel. 02 77001 - Sede Amministrativa P.zza Nogara 2, 37121 Verona, Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it - Cap. Soc. al 6.4.2019 € 7.100.000.000 i.v. ABI 05034 - C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM P. IVA 10537050964 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari.

Pagherà a vista per questo assegno circolare

euro MILLENOVECENTO/00*

FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

N. 3901044113-05

MIGLIAIA

VALE FINO

CENTINAIA CR-BATTISTI

BANCO BPM

3901044113

1 2 3 4 5

5.000

EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3901044113 50344 117994 99999999

Luigi L. S.
Maurizio Sforza
Piero Lilla

Angelo Ruffini
Bianchi, Gino, Marco

Piero Ruffini
Andrea Ruffini

Piero Ruffini

Adolfo Ruffini
Giuseppe Ruffini

Luigi Ruffini

Michele Ruffini
don Trefiliani

Roberto
Don. C. S.

Walter Ruffini

Raffaele Ruffini

Francesco Ruffini

Antonio Ruffini

Carlo Ruffini

Luigi Ruffini

Giuseppe Ruffini

Luigi Ruffini

Enrico Ruffini

Giuseppe Ruffini

Luigi Ruffini

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo,
capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
iscritto all'albo dei Gruppi bancari
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma

Luogo e data di emissione 08454 CREMONA

10/12/2025

Importo: #1.900,00#

Beneficiario FONDAZIONE DER CITTA' DI CREMONA ETS

Iccrea Banca		Iccrea Banca		Iccrea Banca		Iccrea Banca		Iccrea Banca		Iccrea Banca		Iccrea Banca		Iccrea Banca	
08454 CREMONA		10/12/2025		Euro		#1.900,00#									
Iccrea Banca		ABI 8000-2 CAB 03200-3		Pagherà a vista per questo assegno circolare NON TRASFERIBILE		imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. Roma n. 71935/73 - Res. 21 del 10/11/1973		VISTO PER L'EMISSIONE IN RAPPRESENTANZA ICCREA BANCA SpA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO							
		Euro		#MILLENOVECENTO/00#											
A		FONDAZIONE DER CITTA' DI CREMONA ETS		CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOP		CREMONA FIL. 2									
PE 4086015223-04		MIGLIAIA DI EURO		VALE FINO A EURO		CENTINAIA DI EURO									
4086015223		12		2.000		0123456789									
4086015223		800003200		99999999											

Don Vgl o
Maurizio Pao
Renzo Lelli
Aurelio Paoletti
Benedetto Paoletti
Giovanni Paoletti
Andrea Paoletti
Paolo Paoletti
Adriano Paoletti
Giuseppe Paoletti
Giovanni Paoletti
Maurizio Paoletti
don Paoletti

Roberto Paoletti
don Paoletti
Maurizio Paoletti
Renzo Paoletti
Francesco Paoletti
Adriano Paoletti
Paolo Paoletti
Giovanni Paoletti
Maurizio Paoletti
don Paoletti
Giuseppe Paoletti
Andrea Paoletti
Paolo Paoletti
Adriano Paoletti
Giovanni Paoletti
Maurizio Paoletti
don Paoletti

Quaranta



5696-0

(189)-CREMONA

09 Dicembre 2025

####1.900,00#

euro

VEDERE QUADRO DI CONTROLLO

Banca Popolare di SondrioSocietà per azioni - Fondata nel 1871
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 000538/0149
Iscritta all'albo delle Banche al n. 842 - Sede Sociale in Sondrio

pagherà a vista per questo assegno circolare

NON TRASFERIBILE

euro

MILLENOVECENTO/00#####

all'ordine

FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

SUCCURSALE DI CREMONA

Via Dante, 14 - 26100 Cremona (CR)

5203413300-07

5203413300

MIGLIAIA

VALE FINO A

CENTINAIA

1 2 3 4 5

5.000

euro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5203413300 5696140914 99999999

Leonardo
Maurizio
Piero

Alfredo
Benedetto

Marco

Andrea

Paolo

Roberto

Giuseppe

Luigi

Michele

don

Roberto
G. G. G.
Montino

Raimondo

Tancredi

Stefano

Corrado

Luigi

Enrico

Giuseppe

Luigi

Eugenio

Giuseppe

Luigi

Iccrea Banca

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo,
capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
iscritto all'albo dei Gruppi bancari
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma

ABI 8000-2
CAB 03200-3

ASSEGNO CIRCOLARE

PE 4086213003

PER IL CLIENTE

Luogo e data di emissione

08454 CREMONA

Importo

€1.900,00

09/12/2025

Beneficiario

FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

08454 CREMONA

il

09/12/2025

Euro

€1.900,00

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo,
capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
iscritto all'albo dei Gruppi bancari
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma

Pagherà a vista per questo assegno circolare **NON TRASFERIBILE**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Aut. Int. Fin. Roma n. 71835/73 - Rep. 2T del 10/11/1973

VISTO PER L'EMISSIONE IN RAPPRESENTANZA
ICCREA BANCA SpA - ISTITUTO CENTRALE DEL
CREDITO COOPERATIVO



Euro #MILLENOVECENTO/00#

A FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS
CREDITO PADANO - SOCIETA' COOP

PE 4086213003-02

4086213003

MIGLIAIA DI EURO

VALE FINO A EURO

CENTINAIA DI EURO

4086213003

800003200

12 2.000

0123456789

4086213003 800003200 99999999

Lombardi
Manfredi
Piumi Lilla

Angelo Marcelli
Bianchiella Gualdi Marco
Piero Hoffe
Andrea Foglia
Piero Fanti
Eldoruaufeldin
giampaolo Mazzoni

Paolo Davide
Michela Lupat
don R. Padani

Roberto
Oli e Abat -
Monica Rapis
Rampini
Francesco Montan
Kettelle St. Antonio
Carriani Ambrosio
Luigi Mario Del Conti
Eugenio Italo MacFried
Giovanni Paoletti
Luigi Paoletti
Eugenio Paoletti
Giuseppe Paoletti
Gualdi

Iccrea Banca 08454 CREMONA 10/12/2025 Euro #1.900,00#

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo
delegatario del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
iscritto all'albo dei Gruppi bancari
Via Lancia Formica, 41/47 20178 Roma

AM BOCO-2
CAB 83280-3

Pagherà a vista per questo assegno circolare **NON TRASFERIBILE**

Imposta di bollo esposta in modo virtuale
Aut. Min. Fin. Roma n. 73832/73 - Reg. 21 del 12/11/1978

VISTO PER L'EMISSIONE IN RAPPRESENTANZA
ICCREA BANCA SpA - ISTITUTO CENTRALE DEL
CREDITO COOPERATIVO

Euro: #MILLENOVECENTO/00#

A FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

PE 4086496593-10

4086496593

MIGLIAIA DI EURO VALE FINO A EURO CENTINAIA DI EURO

1	2	2	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4086496593 80000032004 999999999

Lucy Lb
Maurizio Ferra
Piumi Lilla
Aldo Ruffini
Benedetto Gualtero Marco
Jono Kye
Andrea Foglia
Paolo Menti
Aldomaurfidi
Giuseppe e Mecrogi
Jaghi Daniel
Maurizio Kuyh
der Freyholden

Rubik Rubik
Olimo Curo Reolo
Montina Regis
Rampini Giulio
Tennaro Montanaro
Sotocelle A. A. Aubroseri
Romani Andrea
Luis Mario Bellart
Ezio Eraldo Montanaro
Giuseppe Fozzato
Almeida Fozzato
Eugenio Fozzato
Giuseppe Dada

Giuseppe

CREMONA

1 0 1 2 2 0 2 5

* * * * * 1 9 0 0 0 0

ABI CAB
5034-4 11799-4

il

EURO

VERIFICARE IL QUADRO DI CONTROLLO

NON TRASFERIBILE

BANCO BPMPogherà a vista per questo assegno circolare
MILLENOVECENTO/00*

EURO

FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale P.zza F. Meda 4, 20121 Milano, Tel. 02 77001 - Sede Amministrativa P.zza Nogaro 2, 37121 Verona, Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it - Cap. Soc. di 6.4.2019 € 7.100.000.000,00 i.v. ABI 05034 - C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
a. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM P. IVA 10537050964 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari.

SPAZIO RISERVATO ALLA CANCELLA "NON TRASFERIBILE"

N. 3901044112-04

3901044112

MIGLIAIA

VALE FINO A

CENTINAIA

1 2 3 4 5

5.000
EURO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3901044112 5034117994 99999999

Luca Bello
 Manelina Pica
 Rami Lilla
 Aldo Perfedi
 Brachilla Giulio Marco
 Piero Hayle
 Andrea Foglia
 Paolo Armenti
 Alomarfedini
 Giuseppe Mosca
 Luigi Davide
 Mercedes Luzzi
 Pier Paolo

Roberto
 Di. Carlo Raimo
 Montine Repis
 Rami Grifio
 Francesco Montanaro
 Autocelle Stamboro
 Bariani Andrea
 Irene Maria Delle
 Enrico Edoardo Manfredi
 Giuseppe
 Lino Flos
 Eugenio
 Giuseppe Dast.

[Signature]

ABI 039978
CAB 016002

CREMONA

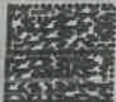
09.12.2025

1.900,00

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

placato a vista per deposito a risparmio ordinario

NON TRASFERIBILE



ITALIA MILLENOVECENTO/00

ASSICURAZIONE PER CITTÀ DI CREMONA ET S

CASSA DI SANABRO

N° 6005249502-05

ITALIA DI SANABRO

ITALIA DI SANABRO

CENTRALE DI SANABRO

6005249502

12

2.000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

6005249502

3599018001

99999999

Leon btl &
Maurilio se faces
Renzo lilla

Angelo Renaldi
Branislav Jirichko Hureo

Luano Heglie
Andrea foglia

Paolo Menti

Alfonso Angelini
Giuseppe Meccag

Luigi David

Marieluse hugli
don Freyhaan

Roberto
Roberto
Roberto

Martina Regis

Raimondo Griffo

Francesco Montebello

Autorelle d'Auboro

Corina Ambrosio

Luigi Mario Salbanti

Enrico Edoardo Manfredi

Giuseppe Tocco

Luigi Fila

Eugenio Piffa

Giuseppe Dast

Luigi

Iccrea Banca

Aut. 8000-2
CAB 02000-3

banca Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo,
raggruppamento del Gruppo Bancario Cooperativo Italiano,
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Via Lancia Roma, 41/47 - 00178 Roma

Luogo e data di emissione 08454 CASTELVERDE

Importo #1.900,00#

Beneficiario FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

ASSEGNO CIRCOLARE

PE 4085666983

PER IL CLIENTE

02/12/2025

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Iccrea Banca

Aut. 8000-2
CAB 02000-3

banca Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo,
raggruppamento del Gruppo Bancario Cooperativo Italiano,
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari
Via Lancia Roma, 41/47 - 00178 Roma

08454 CASTELVERDE

02/12/2025

Euro

#1.900,00#

Pagherà a vista per questo assegno circolare NON TRASFERIBILE

Importo di tutto assente in modo virtuale
Aut. 94. Fin. Roma n. 71835/73 - Rep. 21 del 10/11/1973

VISTO PER L'EMISSIONE IN RAPPRESENTANZA
ICCREA BANCA S.p.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL
CREDITO COOPERATIVO



Euro

#MILLENOVECENTO/00#

A

FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

CREDITO PADANO - SOCIETA' COOP

CASTELVERDE COSTA S. ABRAMO

PE 4085666983-08

MIGLIAIA DI EURO

VALE FINO A EURO

CENTINAIA DI EURO

4085666983

1 2 2.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#4085666983# 800003200* 99999999#

Long V. L. S.
Maurizio Focce

Roma Lilla

Angelo Nardini

Bruno Nardini

Marco Nardini

Andrea Nardini

Paolo Nardini

Albino Nardini

Giuseppe Nardini

John Nardini

Michele Nardini

don Tedy Nardini

Roberto

Onore Carlo Roberto

Walter Regis

Ramiro Ruffo

Francesco Montaloni

Antonio S. Ambrosini

Carlo Ambrosini

Luigi Mario Ambrosini

Giuseppe Ambrosini

Alfredo Ambrosini

Eugenio Ambrosini

Giuseppe Ambrosini

Giuseppe Ambrosini

08454 CREMONA

i

09/12/2025 Euro

#1,900,00#

Iccrea  Banca

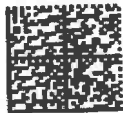
ABI 8000-2
CAM 03200-3

Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
 capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
 iscritta all'albo dei Gruppi bancari
 Via Lancia Romana, 41/47 - 00178 Roma

Pagherà a vista per questo assegno circolare **NON TRASFERIBILE**

imposte di bollo assolta in modo virtuale
Aut. Fin. Roma n. 71835/73 - Rep. 2T del 10/11/1973

VISTO PER L'EMISSIONE IN RAPPRESENTANZA
ICCREA BANCA SpA ISTITUTO CENTRALE DEL
CREDITO COOPERATIVO



Euro

#MILLENOVECENTO/00#

A

FONDAZIONE DER CITTA' DI CREMONA
CREDITO PADANO - SOCIETA' COOP
CREMONA FIL. 5

PE 4086290003-03

4086290003

MIGLIAIA DI EURO

VALE FINO A EURO

CENTINAIA DI EURO

[illegible]

Leos. G. L. &
Maurice's force

Kann helfen

Angelo Ronfedi
Beautifully written Marco

Ursula Höfner
Andreas Jöglin

Pass front

Homocedric

Jayle Denzle

their close neighbor
for Freely & don't

RoboBot

Kolokol
Die Anna Proben

Working Papers

Samoa India

Vernes Montolow
Luttrell & Aubrey

Coriani Andrea
Luisi Mario Dell'Orto

From Hob Norfreen

Josep Tena

Three Gels

Eugen: 12/16

finger Dash.

Amalendu

ABI CAB
50344 117994

CREMONA

0 4 1 2 2 0 2 5

* * * * * 1 9 0 0 0 0

il

EURO

VERIFICARE IL QUADRO DI CONTROLLO

NON TRASFERIBILE

SPAZIO RISERVATO ALLA CLAUSOLA "NON TRASFERIBILE"

BANCO BPM

Pagherà a vista per questo assegno circolare

EURO

MILLENOVECENTO/00*

FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

N. 3901008662-05

MIGLIAIA

VALE FINO A

NTINAIA CR-PZ DEL COMUNE

1 2 3 4 5

5.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *

03901008662 50344117994 03901008662

Leonardo
Manuel
Rulli

Aloisio
Benedetto

Marco
Hofmeier
Andreas
Rudi

Aldo
Giuseppe

Frank
Michael
der Frey

Roberto
Carlo
Wolfgang
Rampini
Thomas
Stefano
Carlo
Luis
Eugenio
Giuseppe
Luis
Eugenio
Giuseppe

Carlo



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3

CREMONA AG. 2

0 4 1 2 2 0 2 5

euro

*****190000

ABI 1030.6
CAB 14250.5 ITALIA (IT)

NON TRASFERIBILE

www.mps.it - Capitale Sociale, euro 9.001.756.820,70 alla data del 03/07/2015 - Cod. Fisc. Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00894060526 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena

Banca Monte dei Paschi di Siena pagherà a vista per questo assegno circolare



euro MILLENOVECENTO/00

FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

901 6078320299-12

vale fino a

Centinaia

euro 2 mila

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6078320299 1030142504 999999999

Lenn by-to
manalisse ferra
Raimu lilla
Aupho Nafetini
Brouhilly Giulio Marco
Ivan Kofre
Hindusaglia
Pado Monti
Aldomangidini
Giuseppe Mezzog.
Jough Denole
Merelisse Muphi
der Freyblom

Polobobut
Di Luis Robert
Martino Ruffis
Rampi Giulio
Vincenzo Monteloni
Antonio Stamboris
Coriam Andrea
Lello Mario Dallant
Ezio Fabio Manfredini
Giuseppe Tasso
Shue Jule
Eugenio Pfrh.
Giuseppe Dast.

Quarile

ABI CAB
50344 11799-4

CREMONA

0 4 1 2 2 0 2 5

* * * * * 1 9 0 0 0 0

il euro

VERIFICARE IL QUADRO DI CONTROLLO

NON TRASFERIBILE

BANCO BPM

Pagherà a vista per questo assegno circolare

euro

MILLENOVECENTO/00*

FONDAZIONE CER CITTÀ DI CREMONA ETS

BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale P.zza F. Meda 4, 20121 Milano, Tel. 02 77001 - Sede Amministrativa P.zza Nogara 2, 37121 Verona, Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it - Cap. Soc. di 6.4.2019 € 7.100.000.000 i.v. ABI 05034 - C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM P. IVA 10537050964 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari.

N. 3901008663-06

MIGLIAIA

VALE FINO A

CENTINAIA

CR-PZ DEL COMUNE

1 2 3 4 5

5.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *

3901008663 5034417994 999999999

Longobardi
Maurizio Fiaschi
Pierluigi

Aldo Ruffini
Bruno Ruffini

Marco Ruffini
Antonio Ruffini

Paolo Ruffini

Aldo Ruffini

Giuseppe Ruffini

Luigi Ruffini

Michele Ruffini

di Ruffini

Roberto
Dino Ruffini
Walter Ruffini

Raffaello Ruffini

Teresa Ruffini

Antonio Ruffini

Carlo Ruffini

Luigi Ruffini

Enzo Ruffini

Giuseppe Ruffini

Aldo Ruffini

Eugenio Ruffini

Giuseppe Ruffini

Ruffini

ABI CAB
50344 117994

SANT'ANGELO LODIGIANO

0 2 1 2 2 0 2 5

* * * * * 1 9 0 0 0 0

EURO

VERIFICARE IL QUADRO DI CONTROLLO

NON TRASFERIBILE

BANCO BPM

Pagherò a vista per questo assegno circolare

EURO MILLENOVECENTO/00*

FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede legale P.zza F. Meda 4, 20121 Milano, Tel. 02.77001 - Sede Amministrativa P.zza Nogarò 2, 37121 Verona, Tel. 045.8675111
www.bancobpm.it - Cap. Soc. di 6.4 2019 € 7.100.000.000,00 i.v. ABI 05034 - C.F. e iscrizione al Registro delle imprese di Milano
n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM P. IVA 10537030964 Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari.

N. 3901044048-05

3901044048

MIGLIAIA

VALE FINO A

CENTINAIA S.

SANT'ANGELO LODIGIANO

1 2 3 4 5

5.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3901044048 5034417994 99999999

Leonardo V. L. O.
Manuela face
Raimondo
Angelo Manfredi
Benedetto Giulio Marco
Vito Rigo
Andrea Foglia
Paolo Anst
Adriano Pirelli
Giuseppe Co. Meccano
Fayth David
Manuela Vignoli
da Frazzetta

Roberto
Dora Ciro Roberto
Walter Pigo
Raimondo Pigo
Francesco Montanaro
Antonio Stabro
Carriani Andrea
Luigi Mario del Conti
Ezio Stabro Manfredi
Giuseppe Pigo
Luigi Pigo
Eugenio Pigo
Giuseppe Pigo

Luigi Pigo

ABI 50344 CIB 11799-4

CREMONA

09122025

*****190000

euro

VERIFICARE IL QUADRO AUTENTICAZIONE

NON TRASFERIBILE

BANCO BPM

Pagherà a vista per questo assegno circolare

MILLENOVECENTO/00*

FONDAZIONE CER CITTA DI CREMONA ETS

N. 3901039597-00

3901039597

MIGLIAIA

12345

VALE FINO A

5.000

CENTINAIA

0123456789

BANCO BPM

17 NOVEMBRE

3901039597 503441799 99999999

Leonardo
Maurizio
Renzo

Angelo
Bianchi
Giovanni

Vito
Andrea
Foglio

Piero
Pierluigi

Stefano
Giuseppe
Mazzoni

Luigi
Michele
Pierluigi

Roberto
Diego
Roberto

Montine
Peggy

Renzo
Giuseppe

Stefano
Antonio
D'Ambrosio

Brian
Andrea

Luigi
Mario
Del Duca

Enrico
Italo
Mantovani

Giuseppe
Tonino

Luigi
Giuseppe

Eugenio
Piero

Giuseppe
Dada

Luigi



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3

CREMONA AG. 2

0 9 1 2 2 0 2 5

*****190000

ABI 1030.0
CAB 14250.5 ITALIA (IT)

euro

NON TRASFERIBILE



EURO MILLENOVECENTO/00

a FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

901 6078320300-00

6078320300

6078320300

6078320300

6078320300

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

CREMONA AG. 2

vale fino a

euro 2 mila

Centinaia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leonardo
Maurizio
Piero

Antonio
Pierluigi
Piero

Andrea
Paolo

Aldo
Giuseppe

Luigi

Mario

Antonio

Roberto
Dino

Montino

Renzo

Francesco

Stefano

Antonio

Luigi

Renzo

Giuseppe

Alcega

Eugenio

Giuseppe

Antonio



PIACENZA

il 03/12/2025

euro 1.900,00

BANCA DI PIACENZA

soc. coop. per azioni

12603 AGENZIA 4 (DOGANA)

5156-5
12699-5

NON TRASFERIBILE

Sede centrale via Mazzini, 20 - 29121 Piacenza - Italia (IT) - Cap. e Ris all'08/04/2017 € 301.091.492,11
Iscritta al n. 4369 dell'Albo delle Banche ed al n. A160793 dell'Albo delle Società Cooperative

A vista pagate per questo assegno circolare

euro millenovecento/00

a FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS

BANCA DI PIACENZA

SERIE E
NUMERO 3100267865-06

MIGLIAIA

VALE FINO A EURO

CENTINAIA

3100267865

0 1 2

2.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3100267865

5156126994

99999999

Leonardo
Maurizio Forca
Renzo Lilla

Aldo Barbieri
Benedetto Giulio Anco

Luca Rostie
Andrea Faglia

Paolo Monti

Stefano Manfredi
Giampaolo Manno

Luigi Davide

Michele Luppi
del Tribunale

Roberto
Giacca Curi Roberto
Montina Regis

Rampini Guido
Tomaso Montano
Antonio D'Ambrosio

Cariani Andrea
Luca Deo Roberto

Enrico Italo Manfredi

Giuseppe Tassi

Luca Fella

Eugenio Pini

Giuseppe Dadi

Guido



5696-0 (191)-MILANO

21 Novembre 2025

#####1.900,00#

euro

VEDERE QUADRO DI CONTRASTO

Banca Popolare di Sondrio

Società per azioni - Fondata nel 1871
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'albo delle Banche al n. 842 - Sede Sociale in Sondrio

pagherà a vista per questo assegno circolare

NON TRASFERIBILE

euro **MILLENOVECENTO/00#####**

all'ordine **FONDAZIONE CER CITTA' DI CREMONA ETS**

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
MILANO - Agenzia n. 21
Via Edoardo Bonardi, 4/c/o Politecnico di Milano
20133 MILANO

5203412863-12

5203412863

MIGLIAIA

VALE FINO A

CENTINAIA

1 2 3 4 5

5.000 euro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

⑈5203412863⑈ 5696110911 99999999⑈

Lombardi
Mancini
Penna
Angelo Ruffini
Brounelli
Hofe
Andrea
Paolo
Aldomani
Giuseppe
Pignoli
Mancini
don

Roberto
Dina
Montine
Rampi
Francesco
Autorelli
Carina
Luigi
Eugenio
Giuseppe

[Handwritten signature]



**ALLEGATO "E" all'atto n. 11704 della raccolta
STATUTO DELLA**

"Fondazione CER città di Cremona ETS"

Titolo I

Articolo 1 – Denominazione e Fondatori

1. È costituita la Fondazione denominata **"Fondazione CER città di Cremona ETS"**. La Fondazione è un Ente di diritto privato autonomo sia dal punto di vista giuridico che organizzativo ed assume la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. Sono Fondatori i seguenti Enti: Comune di Cremona, Azienda speciale comunale per i servizi alla persona "Cremona Solidale", Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano, Parrocchia Sant'Agata in Cremona, Parrocchia Santi Clemente e Imerio in Cremona, Parrocchia Cristo Re in Cremona, Parrocchia Santi Nazaro e Celso in San Giuseppe in Cremona, Parrocchia San Michele Vetere in Cremona, Parrocchia SS Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona, Consorzio Sol.Co Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, Cooperativa servizi per l'accoglienza Onlus, Fondazione La Pace Onlus Cremona, ANFFAS Cremona APS, ARCI Cremona APS, ACLI Service Cremona srl.
3. Mediante modifica del presente Statuto, con i quorum indicati all'articolo 12.3 che segue, possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.
4. I Fondatori sono soggetti che hanno almeno un punto di connessione alla rete elettrica nazionale identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.
5. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai Fondatori. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento dandone comunicazione scritta.
6. La Fondazione è legalmente riconosciuta dall'autorità competente ai sensi di legge ed è un ente autonomo.
7. E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Cremona, Piazza del Comune n. 8, presso il Comune di Cremona.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione all'interno del territorio del Comune di Cremona senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

Articolo 3 – Scopo e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro e ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. n. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio identificato dalle cabine primarie n. AC008E00001 e

AC008E00002 così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A tal fine la Fondazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori, siano essi soci o soggetti terzi.

L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione persegue l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare, intende favorire tra i suoi Soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti di sua proprietà e/o nella sua disponibilità. La Fondazione, nello specifico, esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'art. 5 D.Lgs. n. 117 del 2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge n. 281 del 2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021.

4. La Fondazione nella persona del legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, è il referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

5. I contributi economici derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso ("Regolamento") anche per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

6. La Fondazione ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n. 117 del 2017 potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne rendiconta altresì il carattere secondario e strumentale.

7. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci;
- (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
- (iii) interventi di efficienza energetica;
- (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 117 del 2017. La Fondazione,

nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

Articolo 4 – Soci

1. Sono ammessi quali Soci della Fondazione:

a) le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, i quali:

- dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione;
- siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;
- rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.

I Fondatori, avendone i medesimi requisiti, assumono la qualifica di Soci.

2. Possono esercitare poteri di controllo i Soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 199/2021.

3. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, fermo restando che non possono in ogni caso acquisire la qualifica di Soci le grandi imprese e le imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

4. La qualità di Fondatore e di Socio dà diritto:

- a partecipare alla vita della Fondazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dalla Fondazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti della Fondazione.

5. I Fondatori e i Soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

6. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. I Soci che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, accettano il Regolamento e conferiscono mandato alla Fondazione o al terzo da essa individuato secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, firmare tutti i documenti predisposti dalla Fondazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi. Essi riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi della Fondazione e alle sue finalità.

8. I soggetti che perdono i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.a) del presente

articolo perdono la qualità di Socio. La perdita dei requisiti è accertata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice con l'assunzione della relativa delibera di esclusione o di rideterminazione della categoria di appartenenza. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità del socio che ha subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio di Amministrazione. La perdita da parte del Socio dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

9. La qualità di Socio della Fondazione si perde per esclusione, per recesso o per morte. Chi perde la qualità di Socio della Fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

9.1 Con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, espressa con una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e degli accordi stipulati con la Fondazione.

9.2 I Soci hanno diritto di recedere dalla Fondazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso deve essere formalizzato con comunicazione scritta che ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta dalla Fondazione, salva facoltà del Socio di indicare un termine maggiore.

9.3 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione alla Fondazione e alla configurazione di comunità energetica rinnovabile.

9.4 Il recesso del Socio dalla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

9.5 La qualità di Socio della Fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

Articolo 5 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Per ciascuna configurazione di comunità di energia rinnovabile gestita dalla Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire.

2. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la Fondazione. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio di Amministrazione, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

3. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Fondazione o nella sua disponibilità ed è redatto nel rispetto degli indirizzi approvati dalla maggioranza dei Fondatori e dalla maggioranza dei Soci riuniti in Assemblea, nonché dei seguenti principi e criteri:
a) I contributi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione della Fondazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;
- i costi di investimento per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'energia condivisa da parte dei Soci e dei produttori terzi è utilizzata per le finalità istituzionali della Fondazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;

c) le risorse eccedenti sono attribuite ai Fondatori, ai Soci e ai produttori terzi che con il loro profilo di consumo e di produzione di energia rinnovabile abbiano concorso alla maturazione dei contributi/incentivi dall'autoconsumo virtuale/energia condivisa.

Il riparto dei contributi economici di cui alla lettera b) e c) è disciplinato dal Regolamento.

4. In ogni caso l'attribuzione di contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati gli impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

5. Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 3, la Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Titolo II

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente della Fondazione;
- c. il Revisore Legale dei Conti;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. l'Assemblea;
- f. il Comitato Valutazione Progetti Sostenibili.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri.

2. 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Comune di Cremona, Azienda speciale comunale per i servizi alla persona "Cremona Solidale"; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Parrocchia di Sant'Agata in Cremona, Parrocchia Santi Clemente e Imerio in Cremona, Parrocchia di Cristo Re in Cremona, Parrocchia Santi Nazaro e Celso in San Giuseppe in Cremona, Parrocchia San Michele Vetere in Cremona, Parrocchia SS Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona; 2 (due) consiglieri sono nominati dai seguenti Fondatori: Consorzio Sol.Co Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, Cooperativa servizi per l'accoglienza Onlus; Fondazione La Pace Onlus Cremona, ANFFAS Cremona APS, ARCI Cremona APS, ACLI Service Cremona srl; 2 (due) consiglieri sono nominati dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

3. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente o dell'Organo interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente o l'Organo interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in

cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

4. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione, il soggetto o i soggetti che lo aveva(n) nominato provvede(n) alla sostituzione nel più breve tempo possibile. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme ai consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Qualora il soggetto o i soggetti che aveva(n) nominato il Consigliere cessato non provvede(n) alla sostituzione o comunque alla nomina del nuovo Consigliere tempestivamente entro 90 (novanta) giorni, per consentire il regolare funzionamento della Fondazione, i Fondatori all'unanimità (escluso/i quello/i inadempiente) hanno diritto di nominare il nuovo Consigliere.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno tre componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti previsti dalla normativa vigente ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 (quarantotto) ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, se nominato, il Segretario.

Articolo 9 – Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente.

2. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.lgs. n. 117 del 2017 e smi.

Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente (secondo quanto previsto dell'art. 13 D.Lgs. n. 117 del 2017); l'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

b) approva i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno; in particolare approva, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui

all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021;

c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;

e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;

f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;

h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;

i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;

l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;

m) propone all'Assemblea di deliberare in merito alla proroga della durata della Fondazione, alle proposte di modifica dello Statuto e alla estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;

n) accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1.a);

o) sottopone al Comitato Valutazione Progetti Sostenibili i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali per una valutazione di fattibilità;

p) delibera sull'ammissione dei soci;

q) approva l'eventuale bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117 del 2017 e smi;

r) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei suoi membri il Presidente, tra i componenti designati dai Fondatori.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro sette giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente. Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 12 – Assemblea della Fondazione

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e Fondatori.

2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina di 2 (due) consiglieri di amministrazione e sulla nomina del Revisore Legale dei Conti nonché dell'Organo di Controllo, fatta eccezione per i primi consiglieri ed il primo Revisore Legale dei Conti e membro dell'Organo di Controllo che verranno nominati in sede di atto costitutivo dai Fondatori. A seguire, nella Assemblea di nomina dei consiglieri e del/dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti non hanno diritto di voto i Fondatori.
3. L'Assemblea delibera sulle proposte di modifiche statutarie, tra cui il riconoscimento della qualifica e l'ammissione di nuovi Fondatori, e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti cui hanno diritto i Soci, purché abbia votato favorevolmente la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei Fondatori.
4. L'Assemblea può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nel rispetto delle finalità di cui all'art. 3.3. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante. La maggioranza dei Soci presenti in Assemblea e la maggioranza dei Fondatori possono inoltre deliberare indirizzi vincolanti anche con riferimento alla redazione del Regolamento e ai controlli e verifiche da attuare, a cui gli organi della Fondazione debbono attenersi. L'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e in caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso riesaminare il bilancio approvato e, se del caso, riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea oppure confermarlo dandone adeguata motivazione.
5. L'Assemblea approva i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, previo esame e valutazione del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, con voto favorevole a maggioranza assoluta di cui all'articolo 13 comma 3.

Articolo 13 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Socio può intervenire nell'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.
2. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto.
3. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto, fermo quanto previsto dall'art. 12 comma 2 e 3.
4. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per esprimere il parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, per approvare i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, per deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o richiesti da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.
5. L'Assemblea viene convocata altresì per nominare i Consiglieri di sua competenza e/o il/i membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti; in caso di cessazione anticipata di Consiglieri e/o del/dei membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti da essa nominati, viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.
6. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero

con altri mezzi equivalenti previsti dalla normativa vigente ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi o, in alternativa, mediante affissione presso la sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione a Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo; nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione: - la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento; - i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della Fondazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Nel caso in cui l'Assemblea è convocata per l'approvazione delle modifiche dello Statuto il termine di convocazione è fissato in almeno 45 (quarantacinque) giorni.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla Fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla Fondazione. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14 – Revisore Legale dei Conti

1. Ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 117 del 2017, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'Organo di controllo, è istituito l'organo incaricato alla revisione legale dei conti, anche monocratico.
2. I componenti dell'organo di revisione sono scelti e nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli stessi tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
3. L'organo di revisione vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti dell'organo di revisione restano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

Articolo 15 – L'Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i., la Fondazione costituisce l'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale. I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta degli stessi

e restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

2. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 117 del 2017.

4. All'Organo di Controllo può essere affidata la revisione legale dei conti, purché tutti i componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 – Comitato Valutazione Progetti Sostenibili

1. Il Comitato svolge il compito di valutare, sotto il profilo della sostenibilità economica e dell'impatto sociale ed ambientale sul territorio locale, i progetti e le iniziative aventi una finalità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla mitigazione della povertà energetica delle persone e delle famiglie e alla riqualificazione urbana da un punto di vista ambientale.

2. Ogni Fondatore nomina un membro del Comitato. Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante nominato dal Fondatore presso cui ha sede la Fondazione. Il Comitato rimane in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Titolo III

Articolo 17 – Patrimonio indisponibile e fondo di gestione

1. Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

2. Il patrimonio indisponibile ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione. Nessun altro onere graverà sui Fondatori e sui Soci, salvo eventuali beni o somme liberamente conferiti dai Fondatori ai sensi del comma 3 del presente articolo e dei contributi volontari ai sensi del comma 4 del presente articolo.

3. Il patrimonio indisponibile è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

4. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dai contributi volontari dei Fondatori e dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni, erogazioni liberali, contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio

indisponibile;

- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- qualsiasi altra entrata derivante dallo svolgimento attività diverse.

Articolo 18 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio, il quale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
3. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ai sensi di legge, salvo che sia disposto diversamente dalla legge. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117 del 2017 e smi. La restituzione ai Fondatori e ai Soci delle somme ricevute dal GSE a titolo di contributo di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa dai Fondatori e Soci della CER, costituita nella forma giuridica di Ente del Terzo Settore, non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito dal citato articolo 8 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 19 – Informativa

1. Il bilancio consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà messo a disposizione di tutti i Soci. Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo dei Soci e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.
2. Si applica, altresì, la disciplina prevista dall'art. 14 D.Lgs. n. 117 del 2017.

Titolo IV

Articolo 20 – Estinzione

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione, per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea.
3. In caso di scioglimento, viene nominato un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Può essere nominato liquidatore anche un consigliere uscente.
4. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017 e smi, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Titolo V

Articolo 21 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme del Codice civile, alle norme di settore relative alle comunità energetiche rinnovabili di cui al D. Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative, nonché al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017 e smi.

F.TI: VIRGILIO LEONARDO

ROCCA MARIALUISA

CASELLA FRANCESCO

MANFREDINI ANGELO

BRAMBILLA GIULIO MARCO
MAGLIA IRVANO
FOGLIA ANDREA
ARIENTI PAOLO
MANFREDINI ALDO
MACCAGNI GIANPAOLO
LONGHI DAVIDE
LUNGHY MARIA LUISA
CODAZZI PIERLUIGI
ROTA ROBERTO
OLIVA ENNIO ROBERTO
REGIS MARTINA
RAMPI GIORGIO
MONTEROSSO FRANCESCO
D'AMBROSIO ANTONELLA
CARIANI ANDREA
DAL CONTE CARLO MARIO
MANFREDINI ENRICO ITALO
MONACO GIUSEPPE
GAMBA ANDREA
BIGNARDI EUGENIO
DASTI GIUSEPPE
LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Casalbuttano ed Uniti, 8 gennaio 2026